

XVI legislatura

**A.S. 3124:**

**"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge  
29 dicembre 2011, n. 216, recante  
proroga di termini previsti da  
disposizioni legislative"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2012

n. 117



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<i>Articolo 1 (Proroga termini in materia di assunzioni)</i> .....	1
<i>Articolo 2 (Proroga Commissario straordinario C.R.I.)</i> .....	5
<i>Articolo 3 (Proroghe in materia di verifiche sismiche)</i> .....	6
<i>Articolo 4 (Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI) ...</i>	6
<i>Articolo 4-bis (Proroga dei termini per rimborsi elettorali)</i> .....	7
<i>Articolo 5 (Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra)</i> .....	8
<i>Articolo 6 (Proroga dei termini in materia di lavoro)</i> .....	9
<i>Articolo 6-bis (Clausola di salvaguardia)</i> .....	13
<i>Articolo 7 (Proroghe in materia di politica estera)</i> .....	14
<i>Articolo 8 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa)</i> .....	15
<i>Articolo 9 (Programma triennale della pesca)</i> .....	17
<i>Articolo 10 (Proroga di termini in materia sanitaria)</i> .....	17
<i>Articolo 11 (Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti)</i> .....	19
Comma 1 (Tasse e diritti marittimi) .....	19
Commi 2 e 3 (Proroga di termini in materia di concessioni e diritti aeroportuali) .....	20
Comma 4 (Autoservizi pubblici non di linea) .....	21
Commi 5-6 e 6-bis-6-quater (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) .....	21
<i>Articolo 11-bis (Proroga di termini in materia di impianti funiviari)</i> . 24	
<i>Articolo 12 (Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis)</i> .....	25
<i>Articolo 13 (Proroga di termini in materia ambientale)</i> .....	25
<i>Articolo 13-bis (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale)</i> .....	28
<i>Articolo 14 (Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)</i> .....	28
<i>Articolo 14-bis (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina)</i> .....	37
<i>Articolo 15 (Proroga di termini in materia di amministrazione dell'Interno)</i> .....	37

<i>Articolo 16 (Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo).....</i>	<i>45</i>
<i>Articolo 17 (Infrastrutture carcerarie).....</i>	<i>45</i>
<i>Articolo 18 (Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA) .....</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 19 (Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili) ..</i>	<i>47</i>
<i>Articolo 20 (Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività).....</i>	<i>48</i>
<i>Articolo 21 (Proroga di norme nel settore postale).....</i>	<i>52</i>
<i>Articolo 22 (Continuità degli interventi a favore delle imprese).....</i>	<i>55</i>
<i>Articolo 22-bis (Protezione accordata al diritto d'autore) .....</i>	<i>57</i>
<i>Articolo 23 (Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria).....</i>	<i>57</i>
<i>Articolo 24 (Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato) .....</i>	<i>58</i>
<i>Articolo 25 (Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale).....</i>	<i>58</i>
<i>Articolo 25-bis (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).....</i>	<i>63</i>
<i>Articolo 26 (Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica).....</i>	<i>64</i>
<i>Articolo 27 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni).....</i>	<i>65</i>
<i>Articolo 28 (Proroga della convenzione con il Centro di produzione spa).....</i>	<i>66</i>
<i>Articolo 28-bis (Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna).....</i>	<i>66</i>
<i>Articolo 29 (Proroghe di termini in materia fiscale) .....</i>	<i>67</i>
<i>Commi 1, 11, 11-bis e 16-quinquies (Proroghe di termini relative agli enti locali).....</i>	<i>67</i>

Commi 2 e 3 (Decorrenza aliquota unica rendite finanziarie).....	69
Commi 4 e 5 (Comunicazioni di inesigibilità) .....	71
Comma 5- <i>bis</i> (Riscossione delle entrate dei comuni) .....	72
Comma 6 (Dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA) .....	73
Commi 6- <i>bis</i> e 6- <i>ter</i> (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti) .....	73
Comma 7 (Proroga semplificazione dichiarazione sostituti d'imposta).....	75
Comma 8 (Termine domanda variazione categoria catastale fabbricati rurali) .	76
Comma 8- <i>bis</i> (Società riscossione Sicilia spa).....	77
Comma 8- <i>ter</i> (Rivalutazione delle aree fabbricabili) .....	77
Comma 9 (Documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie).....	78
Comma 10 (Dismissioni immobiliari Comune di Roma).....	79
Comma 12 (Periodo di sperimentazione gioco del Bingo) .....	80
Comma 13 (Procedura selettiva in materia di <i>poker</i> sportivo e scommesse).....	81
Comma 14 (Variazione aliquota addizionale regionale IRPEF) .....	82
Comma 15 (Proroga termini adempimenti e versamenti per le popolazioni dei territori di La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, nonché del territorio del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda)...	82
Comma 15- <i>bis</i> (Sospensione versamenti e adempimenti territorio della provincia di Messina).....	85
Comma 16 (Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo).....	86
Comma 16- <i>bis</i> (Proroga definizione agevolata liti fiscali pendenti) .....	88
Comma 16- <i>ter</i> (Proroga tributi regionali) .....	92
Comma 16- <i>quater</i> (Transazioni con carte di pagamento presso distributori di carburanti) .....	93
Comma 16- <i>sexies</i> (Incentivi fiscali rientro in Italia cittadini dell'Unione europea).....	94
Commi da 16- <i>septies</i> a 16- <i>novies</i> (Proroga franchigia IRPEF frontalieri).....	95
<i>Articolo 29-bis (Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania)</i>	<i>97</i>



## **Articolo 1**

### ***(Proroga termini in materia di assunzioni)***

Il comma 1 proroga a tutto il 2012 i vincoli previsti a legislazione vigente sin dalla legge finanziaria 2007 per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni centrali: nei limiti del 20 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (comma 523); nei limiti di una spesa annua lorda di 75 milioni di euro dal 2009 (comma 527) e, relativamente agli enti di ricerca, nel limite dell'80 per cento delle entrate proprie correnti, e comunque nel limite della spesa corrispondente al 20 per cento delle cessazioni dell'anno precedente (comma 643). Il comma provvede, poi, ad analogo differimento, a tutto il 2012, anche del termine previsto per l'effettuazione delle assunzioni dall'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, laddove si stabiliva che le amministrazioni centrali potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, limitatamente all'anno 2009, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, purché nel numero massimo del 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il comma 2 stabilisce inoltre che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (per le amministrazioni centrali, ad eccezione delle forze dell'ordine, per il quadriennio 2010/2013, nel limite del 20 per cento della spesa relativa alle cessazioni dell'anno precedente) e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (rispettivamente, in misura pari alla spesa per le cessazioni avvenute nell'anno precedente - comma 9-*bis*, per le forze di polizia e comma 13, per le Università - e in misura pari a non più dell'80 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, per il triennio 2011/2013 - con riferimento agli Enti di Ricerca non superiore)- venga prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

Il comma 3 modifica l'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - laddove si disciplinano i vincoli per le assunzioni nelle Università - il cui regime è esteso al quadriennio 2009-2012. Ivi è disposta anche la soppressione del sesto periodo del citato comma 13, di natura ordinamentale.

Il comma 4 prevede che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, sia prorogata fino al 31 dicembre 2012. Si prevede che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alla norma che consente all'Agenzia delle Dogane di stipulare contratti di formazione lavoro, nei limiti finanziari ivi indicati, continui ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 riferisce che il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, come previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre

2010, n. 240 - relativamente alla quota del fondo ordinario per il finanziamento delle università riservata per la chiamata di professori di seconda fascia - è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010, relativamente al tetto massimo delle spese di personale delle Università che non può essere superiore al 90 per cento dei trasferimenti ricevuti dallo Stato a carico del fondo Ordinario.

Il comma 6 prevede infine che i termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, già prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

**La RT** riferisce che le norme in esame si limitano a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione già previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili. Le disposizioni non comportano, dunque, ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, anzitutto per i profili di copertura relativi ai commi 1-3 - richiamandosi ad osservazioni di tenore analogo già formulate in passato<sup>1</sup> - andrebbe escluso il rischio che dalle proroghe ivi previste, si possano originare, anche indirettamente, riflessi in termini di mancato rispetto dei rigorosi termini stabiliti dalla legislazione vigente per il mantenimento di risorse in bilancio relative ad esercizi già conclusi.

In proposito, va segnalato che il solo riferimento alle disposizioni della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e non anche, esplicitamente, a quelle di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), come sostituito dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, recante il differimento del dispositivo originario, potrebbe materializzare la riapertura dei termini, anziché la relativa proroga con possibili riflessi sul mantenimento in bilancio di risorse destinate ad andare in economia, ove non lo siano già.

Sul punto, giova rammentare il vincolo di impegnabilità degli stanziamenti di bilancio secondo il canone della competenza finanziaria tassativamente stabilito dall'articolo 34, comma 7, della legge di contabilità, in cui si prevede che la gestione di competenza di

---

<sup>1</sup> Nota di lettura n. 96, pagina 6 e seguenti, e n. 31, pagina 48.



un dato anno finanziario risulti conclusa con il 31 dicembre dell'anno, e che alcun impegno possa essere assunto a carico dell'esercizio già scaduto<sup>2</sup>.

In merito ai commi 4, 5 e 6, andrebbe, altresì, confermato che i relativi effetti si iscrivano pienamente nei limiti di quelli già contabilizzati nei tendenziali a legislazione vigente.

Il comma 6-*bis* stabilisce che le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, laddove si prevede che le PA centrali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009<sup>3</sup>, si applicano anche alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera *b*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di polizia locale, a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 6-*ter* prevede, con riferimento al suo personale soprannumerario, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), debba attivare le procedure di riassetto organizzativo e funzionale già previste a l.v. - circa l'accorpamento del medesimo istituto con l'INPDAP e l'ENPALS - prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di riduzioni organiche è prorogato per il medesimo INPS solo all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, laddove si stabilisce che entro sei mesi dalla emanazione dei decreti di trasferimento all'INPS delle gestioni previdenziali soppresse, il medesimo ente debba provvedere al suo riassetto.

---

<sup>2</sup> In altri termini, dal punto di vista metodologico, andrebbe confermato che, per gli effetti finanziari derivanti dalle proroghe dettate dal dispositivo in esame, si intende che le assunzioni di cui trattasi, relative al 2011, non possano impegnare che le sole risorse che sono già previste e scontate nei tendenziali a legislazione vigente per le annualità a decorrere dal 2012.

<sup>3</sup> Ivi si prevede anche che per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-*bis* e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

La RT riferisce sul comma 6-*bis* che la norma interviene sul testo dell' art 9 comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 riguardante la fissazione di limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile.

In particolare - con specifico riguardo agli enti locali - viene previsto che per i settori della polizia locale e per i servizi educativi e scolastici il regime vincolistico operi dal 2013.

Conclude asserendo che la modifica introdotta - considerato che alla norma nella sua versione originale non erano stati associati risparmi di spesa, essendo la norma medesima strumentale al rispetto del patto di stabilità - non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 6-*ter* riferisce che la norma è volta a prorogare il termine per la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 138/2011, e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che i dispositivi appaiono volti, rispettivamente, al rafforzamento dei vincoli per le assunzioni a tempo determinato sino al 2013 anche agli enti locali, assimilandone la disciplina al contingentamento previsto per le Amministrazioni centrali, e ad assicurare che la realizzazione di misure di riordino e razionalizzazione e riduzione degli organici, già previste dalla legislazione vigente, debba avvenire preventivamente alla attivazione delle norme previste a disciplina del meccanismo del turn over ai commi 1-3, non ci sono osservazioni.

Ciò nondimeno, con specifico riferimento alla proroga del termine di cui al comma 6-*ter*, con riferimento alle riduzioni delle piante organiche previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011 ivi richiamato, andrebbe confermato che al citato dispositivo non risultino già associati risparmi di spesa che siano pertanto da considerare già scontati nei tendenziali per il 2012: per cui, per l'appunto, anche il solo differimento della misura al 2013, rischierebbe di vanificare i risparmi già contabilizzati nei tendenziali di spesa dell'anno in corso.

## *Articolo 2*

### *(Proroga Commissario straordinario C.R.I.).*

L'articolo prevede che l'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana venga prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (riordino degli enti pubblici) e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (delega al governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute) e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

La RT riferisce che con DPCM del 30 ottobre 2008 è stato disposto il commissariamento della Croce rossa italiana - ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della salute - ed è stato nominato un Commissario straordinario. Successivamente, con l'art. 5. comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 (proroga missioni internazionali) è stato prorogato l'incarico del Commissario straordinario fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, non oltre il 31 dicembre 2011.

La RT sottolinea, infine, che l'articolo 2 della legge n. 183 del 2010 ha conferito al Governo una specifica delega per il riordino della Croce rossa italiana. In attuazione della medesima, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che la proroga non determina esigenze finanziarie aggiuntive rispetto a quelle da considerare già scontate nei tendenziali a legislazione vigente, anche in relazione allo svolgimento della gestione commissariale.

### **Articolo 3**

#### ***(Proroghe in materia di verifiche sismiche)***

L'articolo proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale procedere alle verifiche sulla sicurezza sismica degli edifici e delle opere infrastrutturali strategiche, incluse le dighe.

**La RT** afferma che le verifiche sismiche, oggetto di proroga, sono finanziate dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003, che ha istituito un apposito fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico. La proroga del termine per la verifica delle grandi dighe è dovuto alla mancata emanazione delle norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate tali verifiche sismiche.

La RT, infine, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 4**

#### ***(Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI)***

La disposizione proroga a tutto l'anno 2012 il finanziamento dell'Organismo di indirizzo (ODI) per la valutazione dei progetti in favore dei territori confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si proroga al 2012 la destinazione dello 0,6% del contributo finanziario, pari a 40 mln che ciascuna provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009, attribuisce all'ODI per le spese di istruttoria e verifica dei progetti.

**Al riguardo**, pur non avendo nulla da segnalare relativamente ai profili di quantificazione, si evidenzia che a fronte di un organismo sostanzialmente a carattere permanente viene previsto un finanziamento della sua attività di tipo temporaneo.

## **Articolo 4-bis**

### ***(Proroga dei termini per rimborsi elettorali).***

L'articolo prevede che il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, relativo alla presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**La RT** riferisce che la norma differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011.

Relativamente all'anno 2012, prosegue la RT, non si ascrivono effetti finanziari in quanto, in base alla normativa vigente in materia, i rimborsi elettorali sono corrisposti con cadenza annuale entro il 31 luglio di ciascun anno. Pertanto, le spese per le consultazioni elettorali effettuate nel secondo semestre dell'anno vengono rimborsate a valere sullo stanziamento in bilancio iscritto sul pertinente Fondo per i rimborsi ai partiti politici nell'anno successivo a quello in cui si è tenuta la consultazione. Nel caso specifico i rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011 sono considerati nella determinazione dello stanziamento del citato Fondo nell'anno 2012. Inoltre, il numero dei beneficiari non influisce sull'ammontare della spesa che viene determinata complessivamente non tenendo conto di questo parametro, bensì del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali; tale numero moltiplicato per la quota spettante, stabilita dalla legge, quantifica la somma da rimborsare ai partiti politici partecipanti alla consultazione.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, va sottolineato che il differimento in esame determina la deroga al termine di decadenza (di tipo perentorio) della istanza, da prodursi da parte dei partiti e movimenti politici, che risulta tassativamente previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 157/1999, ai fini del perfezionamento del diritto al percepimento dei rimborsi elettorali, la cui domanda va

inoltrata "entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste" - anche per le elezioni nei consigli regionali - per cui andrebbero richiesti più puntuali chiarimenti in ordine ai riflessi contabili che derivano dalla suddetta "proroga" del termine ultimo per produrre l'istanza: con cui, in realtà, si consente il superamento del termine di decadenza previsto dalla legge per l'elezione del consiglio regionale, limitatamente alle elezioni regionali del Molise tenutesi nel 2011.

In proposito, pur considerando quanto segnala la RT, in ordine alla corresponsione delle somme in questione (che di norma avviene entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento) va chiarito se l'erogazione dei suddetti rimborsi, avvenendo a carico del bilancio della Camera dei Deputati - dotata di autonomia contabile - determini comunque il mantenimento in bilancio, anche nel 2012, di risorse già iscritte nel bilancio 2011, ma che non sono state formalmente impegnate, facendo così venir meno economie di spesa, che pur dovrebbero esser state già esser scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

## *Articolo 5*

### *(Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra)*

L'articolo proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania o ad altro ente pubblico o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato<sup>4</sup>.

**La RT** afferma che la proroga si rende necessaria a causa del mancato perfezionamento delle procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto e con particolare riferimento all'inserimento nel Piano di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra. La proroga si rende, inoltre, necessaria anche per la definizione del contenzioso giudiziario pendente

---

<sup>4</sup> Si segnala che il comma 4, dell'articolo 1, del decreto legge n. 2 del 2012, attualmente in fase di conversione in legge (AS n. 3111), autorizza la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 195 del 2009.

sull'impianto in questione. La RT conclude affermando che la disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione delle motivazioni riportate nella RT e del fatto che il termine è ad oggi scaduto, andrebbe innanzitutto considerato che la proroga di un mese per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra non appare sufficiente sia a completare tutte le procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto, sia alla definitiva determinazione del complesso contenzioso giudiziario attualmente pendente. Di conseguenza, relativamente ai profili di quantificazione, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi circa la congruità del valore dell'impianto, stimato in 355 mln di euro dall'articolo 6 del decreto legge n. 195 del 2009, in base ad uno studio dell'ENEA dell'anno 2007, anche alla luce del tempo trascorso e per effetto dei contenziosi attualmente presenti.

### *Articolo 6*

#### *(Proroga dei termini in materia di lavoro)*

Il comma 1 proroga al 2012, entro il limite di spesa di 12 mln di euro, la possibilità di concedere un trattamento di sostegno al reddito pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per gli apprendisti con almeno 3 mesi di servizio, per la durata massima di 90 giorni (lettera *a*)).

Con la lettera *b*) si proroga per il 2011 e il 2012 la possibilità di utilizzare le risorse, eventualmente residue, per il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato.

Infine la lettera *c*) proroga al 2012, nel limite di 13 mln di euro, la possibilità di liquidare una somma in un'unica soluzione, nei soli casi di fine lavoro, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS.

La RT esclude che dalle disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi la cui copertura è assicurata nei limiti di risorse già previste a legislazione vigente (articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008).

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2012 la possibilità di utilizzare per prestazioni di lavoro accessorio lavoratori titolari di contratti a tempo parziale e percettori di ammortizzatori sociali.

**La RT** afferma che dalla norma non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma *2-bis* proroga al 31 dicembre 2012 la scadenza del termine per l'emanazione di norme in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.

**La RT** esclude che dalla disposizione derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, restando confermata la clausola finanziaria di assenza di oneri già prevista dalla norma originaria.

**Al riguardo**, anche alla luce dell'espressa previsione contenuta nella norma originaria, peraltro già oggetto di proroga, che espressamente dispone che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno rilievi da formulare.

Il comma *2-ter*, oltre a prorogare al 30 giugno 2012 il termine per l'emanazione dell'apposito decreto ministeriale, include tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14, nei limiti delle risorse di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, anche i lavoratori (cd. "esodati") il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e che il lavoratore avrebbe avuto accesso al trattamento pensionistico sulla base del regime previgente al decreto-legge n. 201 entro il 6 dicembre 2013.

**La RT** sottolinea la necessità, al fine di neutralizzare gli effetti finanziari di disposizioni - come evidentemente la presente - che possano produrre significative pressioni sugli equilibri di finanza pubblica ovvero elementi di sostanziale inderogabilità di oneri cui provvedere, di approntare un'idonea clausola di salvaguardia, introdotta con l'articolo *6-bis*. Infatti, la norma è diretta ad ampliare, senza adeguare i corrispondenti limiti numerici e finanziari di cui al



comma 15 dell'articolo 24, i lavoratori beneficiari delle deroghe ai nuovi, più restrittivi, requisiti di accesso alla pensione, potendone quindi derivare una eventuale maggiore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato nel decreto-legge n. 201. La RT evidenzia comunque il rilievo, ai fini del contenimento della maggiore spesa che si presenterà, delle limitazioni previste, attinenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro e al periodo entro il quale il lavoratore avrebbe avuto accesso al trattamento pensionistico.

**Al riguardo**, si rinvia all'articolo 6-*bis*, potendosi per il momento affermare che la norma appare suscettibile di determinare uno sfioramento dei limiti numerici e finanziari previsti dal comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201, come peraltro riconosciuto dalla stessa RT. Sarebbe, inoltre, opportuno acquisire indicazioni sulla platea dei potenziali beneficiari dell'estensione. Si ricorda che la RT relativa all'articolo 24, comma 15, indicava in 65.000 unità i soggetti "esodati" che rientravano nei criteri stabiliti dal richiamato comma 15.

Il comma 2-*quater* innalza da 59 a 60 anni il limite di età fino al quale restano a carico dei fondi di solidarietà i lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, erano titolari di prestazione straordinaria a carico di detti fondi e che possono accedere al trattamento pensionistico sulla base della normativa previgente al decreto-legge n. 201.

**La RT** sottolinea il carattere restrittivo della norma, finalizzata a favorire il rispetto degli attuali limiti numerici e finanziari previsti dal comma 15 dell'articolo 24. Pertanto dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 2-*quater*, inoltre, esclude dall'applicazione della riduzione percentuale del trattamento pensionistico di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2017 e che conseguono il requisito contributivo esclusivamente in base a prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, malattia, infortunio, leva militare e cassa integrazione ordinaria.

**La RT**, dopo aver illustrato la norma, afferma che, in coerenza con le basi tecniche contenute nella RT dell'articolo 24 del citato

decreto-legge n. 201, dalla norma derivano maggiori oneri, ipotizzando un dimezzamento delle economie derivanti dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici interessati, in misura pari a:

(mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
lordo fisco	0	-15	-61	-120	-149	-179	-200
netto fisco	0	-11	-44	-85	-108	-125	-140

**Al riguardo**, non si hanno rilievi da formulare, ritenendosi corretta la quantificazione sulla base dell'ipotesi assunta, che sembra peraltro sufficientemente prudentiale.

Il comma 2-*quinqies* dispone che, ferme restando le norme di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, la copertura degli oneri associati alle disposizioni di cui al comma 2-*quater* avvenga attraverso un aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati in misura tale da generare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 mln per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 mln a decorrere dall'anno 2014.

**La RT** afferma che la disposizione è volta a garantire maggiori entrate complessive (ovvero in termini di IVA e di accisa) non inferiori a 15 mln nel 2013, rispetto al consuntivo 2012, e nel limite massimo di 140 mln a decorrere dal 2014. In particolare, si evidenzia che viene attribuita al Direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato l'iniziativa di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, tenuto conto degli andamenti dei prezzi fissati nel tempo dai produttori di tale tipologia di prodotti. La RT specifica che l'analisi dell'andamento dei prezzi risulta indispensabile per conoscere le dinamiche dei singoli comparti, visto il manifestarsi di un *trend* decrescente dei consumi delle sigarette e di un significativo incremento del trinciato, in relazione all'aumento dell'elasticità dei consumi legali rispetto ai prezzi, riconducibile anche alla recrudescenza del commercio illegale nel settore in oggetto.

**Al riguardo**, si evidenzia che l'analisi alla quale si riferisce la RT non fa esplicitamente riferimento alla valutazione di eventuali effetti interdipendenti, con riflessi sul gettito, che potrebbero derivare dalla reiterazione degli aumenti dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati previsti - sia pure in termini eventuali - nell'ambito della

previsione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011<sup>5</sup> ed in modo certo, invece, nel caso in esame, al fine di fornire la copertura per la specifica disposizione onerosa sopra descritta.

Il comma 2-*sexies* consente fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga alla normativa vigente, alle regioni non assoggettate a piano di rientro di ripianare il disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.

La RT illustra la norma ed esclude che da essa derivino effetti finanziari negativi.

Al riguardo, si sottolinea che la disposizione appare suscettibile di incentivare scelte e comportamenti non virtuosi da parte delle regioni, indotte a ripianare il loro deficit sanitario depauperando il loro *stock* di capitale, anziché operando a livello di gestione, organizzazione e razionalizzazione della spesa sanitaria.

### ***Articolo 6-bis*** ***(Clausola di salvaguardia)***

L'articolo stabilisce che qualora dall'inclusione, ai sensi del comma 2-*ter* del precedente articolo, dei cd. "esodati" tra i soggetti interessati ai benefici correlati all'accesso alla pensione sulla base del regime previgente, risultasse il raggiungimento del limite delle risorse previsto dal comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201, le ulteriori domande presentate dagli anzidetti soggetti potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali solo a condizione che sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione "prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", considerando prioritariamente i contributi per la disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il TFR e il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Il predetto incremento di aliquote deve essere sufficiente alla copertura degli oneri eccedenti rispetto ai limiti previsti dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201.

---

<sup>5</sup> Tale comma reca principalmente disposizioni in materia di giochi e prevede la possibilità di aumentare, entro il 30 giugno 2012, l'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati; l'attuazione delle disposizioni del comma deve assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 mln annui a decorrere dall'anno 2012, entrate da attribuire integralmente allo Stato.

La RT ha subordinato all'introduzione di una clausola di salvaguardia di tenore pressoché identico alla presente, l'ammissione dei cd. "esodati", che sarebbero altrimenti rimasti per un certo periodo di tempo senza alcuna fonte di reddito, all'accesso al trattamento pensionistico sulla base del regime previgente al decreto-legge n. 201.

Al riguardo, atteso che gli incrementi contributivi che eventualmente verranno introdotti non si rifletteranno - data la loro natura - sulle corrispondenti prestazioni, e che lo strumento di copertura prescelto presenta ampi gradi di flessibilità in modo da calibrare gli incrementi di aliquota sì da coprire i maggiori oneri emergenti, non si hanno rilievi da formulare. Si rappresenta soltanto la necessità di calibrare tali incrementi in modo da considerare gli effetti fiscali indotti, sempre connessi a manovre che insistono sui contributi previdenziali.

### *Articolo 7*

#### *(Proroghe in materia di politica estera)*

La norma proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine di sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero qualora il medesimo abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

La RT afferma che i titoli esecutivi, soggetti a sospensione dell'efficacia, sono stati emessi a carico di beni mobili e immobili delle Rappresentanze diplomatiche in Italia e per i quali lo Stato estero ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Per la RT la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

## *Articolo 8*

### *(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa)*

Il comma 1 stabilisce che al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2214, comma 1, in relazione alla prevista possibilità di alimentazione - in una prima fase della sua istituzione - del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, mediante trasferimento al medesimo di ufficiali già in servizio nelle FFAA, nei ruoli che risultino in esubero, tale possibilità è estesa anche al 2012, ma sempre nel limite delle 149 unità;

b) all'articolo 2223, laddove è previsto l'obbligo di disporre la riduzione dei quadri in presenza di eccedenze organiche nei ruoli tecnico-logistici degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 907 del medesimo codice, è stabilito che tale obbligo debba attuarsi solo dal 2013, mentre sino al 2012 troverà applicazione il dispositivo "generale" di deroga all'obbligo di riduzione dei quadri delle FFAA in presenza di esuberi nei gradi dirigenziali (da colonnello in poi), ma solo nel caso in cui tali eccedenze non siano assorbibili nelle vacanze esistenti in altri ruoli nel qual caso si procede a compensazione;

c) all'articolo 2243, laddove si prevede il regime transitorio per la valutazione all'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri aventi il grado di tenente colonnello, tale regime transitorio è esteso sino al 31 dicembre 2015.

Il comma 2 prevede che all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, laddove è previsto che le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 in materia di requisiti ai fini della iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia degli ufficiali medici, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT riferisce che la norma indicata al comma 1, lettera a), proroga al 2012 le procedure di immissioni già autorizzate di ufficiali di altre Forze armate nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, ed è disposta al fine di completare procedure concorsuali già avviate. La RT sottolinea che la norma possiede carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 1, lettera b), la RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Con riguardo alle disposizioni indicate ai commi 1, lett. c), 2 e 3, la RT si limita a descriverne il contenuto.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, pur considerando che il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria valida per le norme indicate ai commi 1 e 2 e che i dispositivi appaiono, almeno ad un primo esame, compatibili con la cornice degli effetti finanziari già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, andrebbe non di meno fatta luce sui potenziali effetti indiretti che appaiono riconducibili ad una delle norme di proroga prevista dal comma 1.

In particolare, in merito al differimento ivi previsto alla lettera *b)*, che proroga di un anno e fino al 2012 la disciplina – già prevista a regime e senza distinzione di ruoli per le altre Forze armate – che, relativamente all'Arma dei carabinieri, eviterebbe il collocamento obbligatorio in aspettativa per riduzioni quadri (ARQ), ai sensi dell'art. 906 del D.lgs. n. 66 del 2010, nel caso in cui l'eccedenza nel grado di colonnello e di generale in un determinato ruolo dell'Arma possa essere compensata da una carenza di organico presente in un altro ruolo, appare necessario chiarire le possibili ripercussioni che tale deroga, per un altro anno, potrebbe determinare sulla funzionalità e sul servizio d'istituto della Forza Armata. Per i motivi anzidetti, si potrebbe manifestare il rischio di una riduzione dei posti in altri ruoli e nei gradi non dirigenziali della medesima Arma.

In altri termini, atteso che la "neutralizzazione" degli effetti di cui trattasi, operando mediante l'indisponibilità di un numero di posti finanziariamente equivalente in altri ruoli, si riflette di norma in una limitazione all'accesso ai gradi iniziali delle carriere - limitando ulteriormente i vincoli previsti per il fisiologico *turn over* - va segnalato che ciò potrebbe contribuire, a parità di organico, ad aumentare la difficoltà di far fronte ai normali compiti d'istituto che la legge prevede per l'Arma dei Carabinieri: in tal modo, facendo sì che la dotazione di personale effettivo già scontata a legislazione vigente, si riveli di fatto del tutto inadeguata rispetto ai delicati compiti assegnati.

Circostanza quest'ultima che si tradurrebbe in maggiori fabbisogni, a cui, prima o poi, si dovrà far fronte con nuovi stanziamenti di risorse.

**Articolo 9**  
***(Programma triennale della pesca)***

L'articolo proroga al 2012 l'efficacia del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 154 del 2004.

**La RT** chiarisce che la disposizione si propone di garantire la continuità delle misure attivate con il primo programma nazionale triennale per la realizzazione di azioni a sostegno del settore. La RT conclude escludendo la sussistenza di nuovi o maggiori oneri, in quanto utilizza risorse già stanziare a legislazione vigente, come determinate dalla tabella C della legge di stabilità per il 2012.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Articolo 10**  
***(Proroga di termini in materia sanitaria)***

Il comma 1 dispone la proroga dal 1° gennaio 2012 al 3 luglio 2013 dell'obbligo di produzione del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione delle materie utilizzate per la produzione di medicinali, rilasciato all'officina di produzione dalle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.

**La RT** afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per gli adempimenti a carico delle ASL e delle regioni finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende.

**La RT** sottolinea che la proroga consente di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche nelle regioni

inadempienti rispetto agli obblighi di approntare strutture per l'esercizio dell'attività in parola. La RT conclude escludendo che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per il completamento da parte delle regioni della realizzazione di strutture per consentire l'attività libero professionale intramuraria.

**La RT** afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce della tipologia di strutture in esame, che non sembrano rientrare nell'alveo di quelle opere di ristrutturazione edilizia che dovrebbero contribuire a conseguire la razionalizzazione e il contenimento della spesa sanitaria.

I commi 4 e 5 prorogano dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il regime di *pay back* sul prezzo dei farmaci, cioè la possibilità per le aziende farmaceutiche di non ridurre del 5% il prezzo di alcuni farmaci a carico del SSN, a fronte del versamento in favore delle regioni dell'importo equivalente al maggior costo a carico dei SSR.

**La RT** afferma che la disposizione non determina effetti finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.



## *Articolo 11*

### *(Proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti)*

#### **Comma 1**

#### **(Tasse e diritti marittimi)**

Il comma 1, modifica i commi *7-undecies* e *7-duodecies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 194 del 2009, determinando rispettivamente:

a) la sospensione, fino al 1° gennaio 2013, dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali;

b) la possibilità per ciascuna Autorità portuale, anche per l'anno 2012, di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

**La RT** afferma che la proroga in esame non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Fornisce, inoltre, una stima dei mancati introiti per le autorità portuali in conseguenza del blocco dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi all'inflazione per un ulteriore anno (2013) rispetto alla previgente normativa. Tale importo viene quantificato in 92,88 mln. Le maggiori entrate che sarebbe possibile ottenere nel caso in cui ciascuna Autorità portuale decidesse di aumentare fino al limite massimo (ovvero il doppio) la misura delle tasse di ancoraggio e portuale è quantificato dalla RT in 674,42 mln per l'anno 2012.

**Al riguardo**, si osserva che le minori entrate derivanti dalla lettera a) del comma in esame (proroga del blocco degli aggiornamenti dovuti all'inflazione) sono inserite nel meccanismo delineato dal comma *7-terdecies* del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 194 del 2009, stante anche la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica ivi prevista. Si tratta dell'obbligo posto a carico delle Autorità portuali di operare la riduzione delle spese correnti, ovvero di effettuare un aumento delle entrate, in ogni caso, in misura corrispondente alle esigenze di copertura<sup>6</sup>, nell'esercizio della autonomia impositiva e tariffaria riconosciuta alle medesime Autorità. A conferma di ciò, la lettera b) proroga per il 2012 la possibilità, per le Autorità, di aumento delle tasse di ancoraggio e portuali.

---

<sup>6</sup> Si tratta della copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi *7-undecies* e *7-duodecies* dell'articolo 5 del D.L. n. 194 del 2009.

A tal fine, la RT pone un raffronto tra il minor gettito di 92,88 mln derivante dal mancato aggiornamento all'inflazione, con le potenziali maggiori entrate derivanti dalla predetta possibilità di aumento delle tasse consistita alle Autorità anche per il 2012 (con un gettito massimo stimato in 674,42 mln), concludendo che la disposizione non comporta effetti sui saldi.

Si osserva che il minor gettito derivante dal comma in esame a carico dei bilanci delle Autorità portuali risulterebbe, quindi, compensato dai risparmi da realizzare dalle Autorità stesse, siano essi consistenti in aumenti di entrate o riduzioni di spese. Occorre valutare la correttezza di tale modalità di copertura alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1 della legge di contabilità.

### **Commi 2 e 3**

#### **(Proroga di termini in materia di concessioni e diritti aeroportuali)**

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio delle concessioni aeroportuali, attivate su istanze antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 96 del 2005, che continuano ad essere regolati dalla disciplina previgente alla novella all'articolo 704, commi 1 e 2, del codice della navigazione, operata con il decreto legislativo n. 96 del 2005 stesso, recante revisione della parte aeronautica del medesimo codice<sup>7</sup>.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012 il termine per l'aggiornamento dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della L n. 537/1993<sup>8</sup> e proroga sempre al 31 dicembre 2012 la possibilità per i concessionari di presentare completa istanza di stipula del contratto di programma, la cui mancata presentazione implicherebbe la decadenza dall'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.

---

<sup>7</sup> Per l'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 3 del d. lgs n. 96 del 2005 decorso inutilmente il predetto termine (ora 30 giugno 2012), le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario *ad acta* il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, con il rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.

<sup>8</sup> Tale disposizione prevede che "La misura dei diritti aeroportuali di cui alla *legge 5 maggio 1976, n. 324*, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (omissis)".

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 2 ha carattere procedurale e non comporta quindi effetti onerosi per la finanza pubblica.

Anche con riferimento al comma 3, la RT asserisce l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica. La proroga - si legge nella RT - si assume necessaria per favorire la sottoscrizione dei contratti di programma che rappresentano, fino al recepimento della direttiva 2009/12/CE, l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti.

Al riguardo, non vi sono specifiche osservazioni, per quanto di competenza.

#### **Comma 4**

##### **(Autoservizi pubblici non di linea)**

Il comma proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 il termine entro il quale deve essere emanato il decreto finalizzato ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente.

La RT afferma che alla disposizione, di natura prettamente procedurale, non si ascrive effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

#### **Commi 5-6 e 6-bis-6-quater**

##### **(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)**

Il comma 5, come modificato dalla Camera dei Deputati, prevede che fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato

e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a..

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» siano sostituite dalle seguenti: « Entro la data del 31 marzo 2012 ».

La RT ricorda che l'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede l'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, le norme prevedono che fino alla data di adozione del relativo statuto, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le funzioni e le attività trasferiti all'Agenzia, continuano ad essere svolte dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a., nonché dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato. Ciò, al fine di consentire che attività come la vigilanza sui cantieri, sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione, l'approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale e l'adozione di provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime siano svolte senza soluzione di continuità.

Infine, si dispone la proroga al termine ultimo del 31 marzo 2012 del subentro dell'Agenzia ad Anas nelle convenzioni in essere, coerentemente, peraltro, con le modifiche da ultimo apportate dal decreto-legge per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (decreto-legge n. 201 del 2011), in ordine alla cessione delle partecipazioni detenute da Anas nelle società concedenti.

Le disposizioni non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma poi che le disposizioni contenute nei commi in esame hanno il preciso scopo di colmare il vuoto normativo del citato articolo 36, che non prevedeva un termine per l'adozione dello Statuto dell'Agenzia, lasciando indeterminato il *dies a quo* per lo svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferite. Le norme in esame, inoltre, hanno la finalità di regolare il periodo transitorio che precede lo svolgimento delle funzioni dell'istituenda Autorità, individuando, nelle more, gli uffici competenti.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe anzitutto confermato che la continuazione dei compiti attualmente svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a., nelle more dell'avvio a regime dell'effettivo funzionamento della Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, avvenga senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, posto che a suo tempo si erano rilevati alcuni profili critici relativamente all'istituzione della Autorità in questione ad invarianza d'onori<sup>9</sup>, si rileva del pari l'opportunità della richiesta di chiarimenti relativi all'ipotesi anche di una eventuale soppressione della medesima, a seguito della mancata approvazione, entro il termine ultimo del 31 marzo 2012, del relativo Statuto, ovvero della mancata adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 36, comma 5.

Le norme in esame prevedono infatti che, in tal caso, alla soppressione della Agenzia si accompagnerebbe il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle competenze di vigilanza, oggi in capo all'Ispettorato ANAS, a cui verrebbero contestualmente trasferite le relative risorse finanziarie umane e strumentali, per cui appare opportuno acquisire sin d'ora una conferma che dette risorse siano effettivamente congrue rispetto alle esigenze di copertura dei maggiori adempimenti che in tale eventualità sarebbero posti a carico del Ministero.

Sul punto, andrebbe anche chiarito se, nella predetta ipotesi, dovranno intendersi trasferiti al Ministero anche i compiti di altri uffici dell'ANAS, diversi dall'Ispettorato, come stabilito dalla norma istitutiva dell'Agenzia.

Il comma 6-*bis* stabilisce che il decreto di cui all'articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

La RT ribadisce che il comma fissa al 31 marzo 2012 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e

---

<sup>9</sup> Nota di lettura n. 108, pagg. 207-208.

sport, che stabilisce limiti e condizioni per l'installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni

Il comma 6-*ter* prevede che il termine indicato all'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, passi dall'8 aprile 2012 al 8 aprile 2013, entro il quale le imprese ferroviarie in possesso di titolo autorizzatorio possono richiederne la conversione in licenza nazionale passeggeri.

**La RT** ribadisce il contenuto del dispositivo affermando che esso non comporta effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

Il comma 6-*quater* proroga fino al 31 dicembre 2012 il termine fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 207/2008, per procedere all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma, affermando che dalla stessa non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, in considerazione della circostanza che il differimento si iscrive nell'ambito della dotazione finanziaria già scontata a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

### ***Articolo 11-bis***

#### ***(Proroga di termini in materia di impianti funiviari)***

Il comma 1 incrementa da 2 a 4 gli anni di proroga dei termini relativi alle scadenze temporali fissate dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti funiviari.

Il comma 2 sopprime - per ragioni di coerenza normativa con l'anzidetta disposizione - due voci contenute nelle tabelle allegate al decreto-legge n. 225 del 2010 e al DPCM 25 marzo 2011.

Il comma 3, infine, autorizza le società esercenti impianti funiviari che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, a richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto stabilito dal comma 1.

**La RT** descrive la norma ed esclude che essa comporti effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale.

### ***Articolo 12***

#### ***(Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis)***

La norma proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine entro cui concludere la procedura di gara per l'assegnazione della concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis.

**La RT** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare nel presupposto che dall'attuale proroga non derivi alcun onere nei confronti di una eventuale gestione temporanea della miniera attualmente in essere.

### ***Articolo 13***

#### ***(Proroga di termini in materia ambientale)***

Il comma 1, prevede, fino al 31 dicembre 2012, la non applicazione ai Presidenti degli Enti parco della norma, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativa al carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché della titolarità di organi dei predetti enti.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari, considerato che i risparmi conseguenti al carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali non sono stati considerati nei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, pur convenendo che all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2011 non erano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica, occorre evidenziare che la proroga comporta comunque il venir meno di possibili risparmi, la cui entità andrebbe quantificata.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per la soppressione delle Autorità d'ambito territoriali e il conseguente passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni.

La RT afferma che la proroga intende evitare che si crei un vuoto normativo e gestionale per i servizi attribuiti alle sopprimende AATO, in attesa che tutte le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle medesime autorità. Per la RT la proroga non comporta effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti finanziari, nulla da osservare.

I commi da 3 a 6 prevedono una serie di proroghe in materia di rifiuti. In particolare, si prevede:

- la proroga dal 9 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 del termine per il completamento di una serie di adempimenti informatici da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione al SISTRI. Si stabilisce, inoltre, che la Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la gestione del SISTRI, può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. Inoltre il medesimo Ministero può avvalersi di DigitPA per la verifica del funzionamento tecnico del sistema;
- la proroga dal 1° giugno 2012 al 30 giugno 2012 del periodo transitorio per consentire l'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti;



- la proroga dal 31 dicembre 2011 al 2 luglio 2012 del termine di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento o a un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario;
- la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del regime transitorio che attribuisce nel territorio della regione Campania ai comuni le attività di raccolta, spezzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti la raccolta differenziata. Inoltre, viene prorogato al 31 dicembre 2012 il regime transitorio, introdotto dall'articolo 11 del decreto legge n. 195 del 2009, sulle modalità di calcolo e riscossione della Tarsu e della TIA nella regione Campania;
- la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifero inferiore) superiore a 13.000 kj/kg.

**La RT**, oltre a descrivere i commi, afferma che le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe verificata la compatibilità delle proroghe in esame alla normativa comunitaria.

Inoltre, relativamente alle attività prestate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da DigitPA andrebbe assicurato che le stesse possano essere svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza detrimento delle finalità previste a legislazione vigente.

Con riferimento alla proroga del regime transitorio delle modalità di calcolo e riscossione della Tarsu e della TIA nella regione Campania, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che le modalità medesime siano idonee a garantire l'integrale copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti.

Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine per l'entrata in vigore del divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di COV superiori a quelli previsti dal decreto legislativo n. 161 del 2006.

**La RT** sembra non riferirsi al comma in questione.

**Al riguardo**, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe verificata la compatibilità della proroga alla normativa comunitaria.

### *Articolo 13-bis*

#### *(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale)*

L'articolo in esame, introdotto nel testo nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, in seguito all'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, dispone la proroga al 31 dicembre 2012 delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur rilevando l'opportunità di una valutazione relativa a possibili variazioni di ordine finanziario per effetto di eventuali mancati rinnovi delle concessioni in conseguenza di proroghe, si rappresenta tuttavia che in occasione di analoghi provvedimenti, anche di maggior rilievo sotto il profilo dell'ambito oggettivo, non sono stati associati effetti di gettito correlati alla proroga medesima (si veda l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, per la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative in essere alla data del 31 dicembre 2009). Si ricorda, altresì, che sul tema delle concessioni è intervenuta la legge comunitaria 2010<sup>10</sup>, che ha delegato il Governo ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo finalizzato alla revisione e al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

### *Articolo 14*

#### *(Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)*

Il comma 1 prevede che il termine di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e successive modificazioni, inerente alla proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nelle more della

---

<sup>10</sup> Cfr. Legge n. 217 del 15 dicembre 2011, art. 11.

costituzione degli organi territoriali collegiali della scuola, già prorogato a dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 225/2010, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in tema di gratuità degli incarichi conferiti in organi collegiali a dipendenti pubblici, che può dar luogo al solo rimborso delle spese.

Il comma 2 stabilisce che il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, concernente il consiglio nazionale degli istituti di alta formazione artistica e musicale, è prorogato al 31 dicembre 2012.

**La RT**, in riferimento al comma 1, riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni di segreteria del CNPI sono assicurate da personale dipendente del ministero a ciò preposto dal regolamento di organizzazione, mentre alle altre spese di funzionamento, di ammontare minimo, si provvederà nell'ambito degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del ministero stesso.

La medesima precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività di detto Consiglio da parte dei suoi componenti dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute, limitatamente ai residenti fuori Roma, e ai gettoni di presenza, il cui importo, assolutamente irrisorio, in questo esercizio finanziario non supererà la somma di euro 1.500, anche a seguito della riduzione del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011, disposta dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010.

Venendo al comma 2, la relazione specifica, poi, che la proroga ivi indicata viene disposta al fine di assicurare continuità nella fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale precisando che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, in considerazione della circostanza che entrambi dispositivi si iscrivono negli effetti finanziari che sono già scontati a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 2-*bis* prevede che sia differita al primo gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante le misure di riduzione dei costi degli

apparati amministrativi, limitatamente alle federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La RT riferisce che il dispositivo autorizza una proroga nell'adozione delle misure per il contenimento delle spese previste per le federazioni sportive iscritte al CONI. Le corrispondenti minori economie realizzate, rispetto a quelle previste, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, trovano copertura nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Al riguardo, per i profili metodologici di copertura, occorre premettere che il dispositivo opera il differimento a tutto il 2013, del termine previsto per l'attuazione di una serie di norme previste all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, e rivolte alla realizzazione di economie e riduzioni di spesa degli apparati amministrativi delle PA, limitatamente alle Federazioni sportive, nel limite massimo di un onere, quale mancato risparmio di spesa, pari a 2 milioni di euro.

Sul punto, i dispositivi dalla norma su cui interviene il differimento non vedevano, a suo tempo, per la generalità degli enti coinvolti - a fini "prudenziali" - effetti finanziari correttivi della spesa espressamente associati, certi e quantificati. Non risultano pertanto, ad oggi, disponibili tutti gli elementi necessari a certificare la congruità dell'onere indicato dalla norma nel limite di 2 milioni di euro per il 2012, che quantificherebbe il costo della disapplicazione del dispositivo relativamente alle sole Federazioni sportive.

In proposito, venendo anche ai profili di quantificazione, andrebbero perciò forniti gli elementi di dettaglio idonei a confermare la congruità della cifra indicata dalla norma, quale ristoro dei mancati risparmi che sarebbero stati conseguiti nel 2012 per effetto

dell'assoggettamento alle norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, anche da parte degli enti coinvolti dalla deroga.

Quanto ai profili di stretta copertura finanziaria, posto che essa opererebbe entro un limite massimo di spesa, andrebbe solo confermato che il Fondo per le esigenze indifferibili rechi la necessaria disponibilità ai fini della copertura.

Il comma 2-ter consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della frequenza di vari corsi attivati negli a.a. 2008/09, 2009/10 e 2010/11. Disciplina, inoltre, alcune iscrizioni con riserva.

In particolare, ivi si prevede infatti che i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2012-2013.

**La RT** riferisce che la norma prevede la riapertura dei termini utili all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605, lett. c) e 607, della legge 27/12/2006, n. 296 per alcune categorie di docenti che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza di determinate iniziative di formazione.

Trattandosi di norma di natura ordinamentale, conclude la RT, dalla stessa non scaturiscono oneri, tenuto conto che restano fermi i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, posto che il dispositivo provvede ad aggiornare il termine per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati di alcune sole classi disciplinari, senza peraltro incidere sulla disciplina degli accessi al ruolo del personale scolastico vigente, occorre soffermarsi sul dispositivo richiamato dalla norma e indicato dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge finanziaria 2007, laddove è espressamente indicato a l.v. il limite "massimo" delle assunzioni mediante tali graduatorie, per complessive 150.000 unità al massimo nel triennio.

E' chiaro, in tal senso, che pur restando formalmente immutato tale limite "quantitativo" per effetto della norma in esame, andrebbero fornite adeguate rassicurazioni in ordine al fatto che l'ampliamento della platea degli iscritti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento non si rifletta, prima o poi, nell'esigenza di doversi provvedere al relativo inquadramento, anche al di là degli effettivi fabbisogni organici scontati a legislazione vigente. Eventualità, quest'ultima, che richiederebbe di reperire le risorse con cui farvi fronte.

Il comma 2-*quater* dispone che le risorse destinate al piano straordinario di chiamata di professori associati per il 2012 e 2013 sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale, con graduazione degli importi in base agli elementi indicati

In particolare, ivi si stabilisce che le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013, destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia.

La RT ribadisce che ivi viene prevista la ripartizione a tutte le università delle risorse degli esercizi 2012- 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, comprese le università che abbiano superato il limite del 90% delle spese di personale, ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che vieta alle Università medesime di

assumere. La norma dispone che, limitatamente al reclutamento straordinario di professori universitari, il predetto limite non sia preso in considerazione.

Pertanto, conclude la RT, trattandosi di mera ripartizione di risorse già previste dalla citata legge n. 240 del 2010, non si determinano oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che il dispositivo si limita a chiarire che per il 2012 e 2013 la ricezione e l'utilizzo delle risorse destinate al reclutamento dei docenti associati a valere del fondo ordinario per le università, non influisce sui parametri di strutturale deficitarietà previsti a l.v. per gli Atenei, anche ai fini dell'attuazione delle procedure di dissesto ivi previste, non ci sono osservazioni.

Il comma *2-quinquies* proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime per gli anni 2011 e 2012

Ivi si stabilisce infatti che il termine previsto per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, sia stabilito al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**La RT**, dopo aver richiamato la finalità del dispositivo, ricorda che, in applicazione della suddetta norma, il D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58 prevede, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dal medesimo articolo 4, l'assegnazione di:

- trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore;
- trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola media superiore;
- centocinquanta borse di studio dell'importo di 3000 euro ciascuna destinate agli studenti universitari;
- cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna destinate agli studenti delle scuole di specializzazione.

Per l'anno scolastico 2009-2010, con DPCM del 31 maggio 2011, sono state approvate le graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio. Il fabbisogno complessivo per far fronte alla spesa derivante dal provvedimento in questione è pari ad euro 555.200,00.

Lo stanziamento per l'anno 2010 a valere sul pertinente capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università, denominato "Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli" era pari a 1.032.914 euro.

Lo stanziamento per l'anno 2011 è stato ridotto ad 500.623 euro, già insufficienti alla copertura delle borse previste dalla normativa vigente.

In applicazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), tale stanziamento è stato ulteriormente rideterminato in 448.990 euro.

Al fine di corrispondere l'importo dovuto ai vincitori delle borse di studio, occorre dunque una integrazione pari ad 106.210 euro (v. Tabella 1).

Per l'anno scolastico 2010-2011, sul capitolo 1498 sono stati appostati 483.339 euro a fronte di una spesa stimata in 678.612 euro (v. Tabella 2).

Pertanto, conclude la RT, al fine di assicurare l'integrale copertura sia del saldo delle borse di studio già assegnate per l'anno scolastico 2009-2010, sia della spesa derivante dalle borse da assegnare per l'anno scolastico 2010-2011, occorrerebbe integrare il capitolo 1498 con un importo aggiuntivo pari ad 301.483 euro in modo da raggiungere lo stanziamento complessivo di 784.822 euro a valere sull'esercizio finanziario 2012 (v. Tabella 3).



**TABELLA 1**  
**SPESA BORSE DI STUDIO A.S. 2009/2010**

(Graduatorie approvate con decreto del 31 maggio 2011 -in pagamento anno 2011)

Borse di studio assegnate con graduatoria approvate con decreto del 31/5/2011	Spesa complessiva	Risorse finanziarie inizialmente previste a copertura del DPR n. 58 per l'anno finanziario 2010	Risorse finanziarie stabilizzate assegnate per competenza al capitolo 1498 per l'esercizio finanziario 2011	Risorse finanziarie per cassa assegnate al capitolo 1498 per effetto accantonamento (ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge di stabilità)	Risorse finanziarie aggiuntive occorrenti al capitolo 1498 per saldare la spesa complessiva per le borse già assegnate
122 BORSE DA € 3.000	€ 366.000,00	€ 1.032.914	€ 500.623	€ 448.990	€ 106.210
158 BORSE DA € 800	€ 126.400,00				
157 BORSE DA € 400	€ 62.800,00				
FABBISOGNO COMPLESSIVO	€ 555.200,00				

**TABELLA 2**  
**PREVISIONE DI SPESA (anno 2012)**

**BORSE DI STUDIO 2010/2011 (Bando in corso di predisposizione)**

Studenti scuola primaria e secondaria di primo grado aventi diritto:

157 + 7 (studenti esclusi dalle borse 2009/2010 per domanda fuori termine) = 164

164 - 24 (studenti promossi alla scuola secondaria di secondo grado) = 140 studenti x € 400 = € 56.000

Studenti scuola secondaria di secondo grado aventi diritto:

158 - 33 (n. studenti diplomati) = 125

125 + 24 (n. studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado) = 149 studenti x € 800 = € 119.200

Studenti Università aventi diritto:

122 + 33 (n. studenti provenienti dalla scuola secondaria di secondo grado) = 155 studenti x € 3000 = € 465.000

TOTALE FABBISOGNO BANDO 2012 = € 640.200 A CUI AGGIUNGERE:

INCREMENTO ANNUO MEDIO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PARI AL 6%

€ 38.412

TOTALE COMPLESSIVO spesa prevista per il 2012: € 678.612,00

TABELLA 3

RIEPILOGO SPESA COMPLESSIVA OCCORRENTE PER IL SALDO DELLE BORSE DI STUDIO 2009/2010 (Graduatorie approvate con decreto del 24/6/2011) E PER IL PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 2010/2011 (Bando in corso di predisposizione)

SPESA PER L'ANNO 2011 (BORSE DI STUDIO A.S.2009-2010 già assegnate)	RISORSE ASSEGNATE AL CAPITOLO 1498 Per l'Esercizio finanziario 2011	DIFFERENZA IN NEGATIVO
€ 555.200	€ 448.900	€ 106.210
SPESA PREVISTA PER L'ANNO 2012 (Borse di studio A.S.2010- 2011 Bando in corso di predisposizione)	RISORSE ASSEGNATE AL CAPITOLO 1498 Per l'Esercizio finanziario 2012	DIFFERENZA IN NEGATIVO
€ 678.612	€ 483.339	€ 195.273

RISORSE DA ASSEGNARE IN AGGIUNTA AL CAPITOLO 1498 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012:
€ 106.210 + € 195.273 = € 301.483

La RT conclude che a tale onere, pari a 301.483 euro per il 2012, si fa fronte con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

**Al riguardo**, per i profili metodologici e di quantificazione, premesso che la norma prevede a l.v. che, sin a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998, fossero istituite borse di studio riservate a coloro che siano state vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, nonché a loro orfani, per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario, non ci sono osservazioni alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalla RT che sono pienamente corrispondenti alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 58 del 2009.

In merito ai profili di stretta copertura dell'onere, occorre acquisire conferma circa l'effettiva esistenza delle disponibilità a

valere della dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2012, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a far fronte ai fabbisogni di spesa per esso previsti dalla legislazione vigente per tale anno.

### ***Articolo 14-bis***

#### ***(Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina)***

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga all'anno 2012 gli interventi a favore del comune di Pietrelcina, di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 7 del decreto legge n. 194 del 2009, nel limite di spesa di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### ***Articolo 15***

#### ***(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'Interno)***

Il comma 1 stabilisce che il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, laddove si autorizzava la proroga delle assunzioni a tempo determinato per le esigenze degli uffici immigrazione da parte del Ministero dell'Interno, è differito sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a euro 10.311.907, per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), laddove era stato istituito, per il medesimo anno 2012, un fondo di 750 milioni di euro destinato a finanziarie esigenze indifferibili del comparto sicurezza, di cui 220 milioni destinati ai fabbisogni dell'Amministrazione dell'interno.

**La RT** riferisce sul comma 1 che, con l'articolo 1, comma 349, della legge 244 del 2007 (finanziaria 2008), il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad assumere personale a tempo determinato per un numero complessivo di 650 unità da inquadrare nella *ex* posizione

economica B1 - Area II fascia 1 C.C.N.L. Ministeri, per un periodo di 3 anni, a partire dal 1° gennaio 2008, per le esigenze connesse al rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

L'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 225 del 2010 (proroga termini 2011) ha successivamente rinnovato per un ulteriore anno i contratti di lavoro sopra menzionati. Al fine di garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione, è stato quantificato il costo derivante dalla proroga per 6 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato di un numero complessivo pari a 650 unità da inquadrare nella fascia retributiva F1 - Area II.

La RT precisa che il corrispondente onere viene, quindi, individuato tenendo presente varie voci retributive fisse e variabili, stipendio, quota pro capite per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore. A detta quantificazione, sono stati infine applicati i c.d. oneri riflessi, costi a carico dell'Amministrazione, nella misura del 38,38% per la retribuzione fissa e del 32,70% per quella accessoria. Pertanto, il costo derivante dalla proroga dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 risulta essere pari ad euro 10.311.907. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 33, comma 8, della legge n. 183 del 2011.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(mln di euro)*

	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
>Spese correnti												
Sportelli unici		10,3				5,3				5,3		
<Spese correnti												
F. Leg.183/2011		10,3				10,3				10,3		

**Al riguardo**, quanto ai profili di quantificazione - riprendendo le osservazioni già formulate a suo tempo<sup>11</sup> - pur considerando la validità degli elementi descrittivi di sintesi forniti dalla RT, occorre segnalare che l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, prescrive che la RT debba recare un quadro analitico e l'illustrazione dei dati, ma

<sup>11</sup> Nota di lettura n. 96, pagg. 43-44.

anche e dei metodi utilizzati, nella stima dell'onere di spesa; ciò valendo, a maggior ragione, in presenza di dispositivi normativi come quello in esame, i quali operino a valere di fattori di spesa inequivocabilmente connessi a fattispecie giuridicamente obbligatoria.

Ne segue che al fine di corrispondere piena trasparenza alla determinazione degli oneri di spesa a cui si riferisce l'autorizzazione alla proroga, andrebbero richiesti gli elementi e i dati illustrativi della retribuzione individuale considerata nella quantificazione della retribuzione dei dipendenti a tempo determinato, in relazione al profilo considerato, al lordo ed al netto delle componenti contributive e fiscali, nonché la dimostrazione della coerenza dei dati impiegati con quelli medi relativi alle componenti principali ed accessorie della retribuzione degli analoghi profili di personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione dell'interno.

Nel contempo, per poter valutare l'effetto complessivo della disposizione sui saldi di finanza pubblica, andrebbero anche evidenziati gli effetti indotti nel prospetto riepilogativo, in relazione alle somme erogate a titolo di contributi ed imposte.

In merito, poi, ai profili di stretta copertura finanziaria, si segnala infine che le risorse relative all'autorizzazione di spesa indicata a copertura sono iscritte nel capitolo 3039 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La quota relativa la Ministero dell'interno ammonta a 220 milioni di euro per l'anno 2012.

Il comma 2 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2012 dell'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, laddove si prevede che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continui ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (fuori ruolo), e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite quantitativo fissato in n. 5 unità massime di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

**La RT** precisa che l'articolo 133, comma 1, del D.lgs. n. 217 del 2005 - recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede la possibilità - prevede la possibilità per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e la Presidenza del Consiglio dei ministri - di avvalersi delle prestazioni

professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l'istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo. Il successivo comma 3, del decreto legislativo richiamato prevede, inoltre, che gli oneri finanziari siano a carico dell'Amministrazione di destinazione. L'articolo 1, comma 6-*septies* del decreto-legge n. 300 del 2006, prevede una deroga espressa all'articolo 133, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 217 del 2005, disponendo che le unità di personale interessate dalla disposizione possano essere più di cinque, e che le spese restino a carico dell'Amministrazione che dispone il comando, cioè del Ministero dell'interno. La disposizione, già prorogata fino al 31 dicembre 2011, viene ora ulteriormente prorogata con la norma in esame fino al 31 dicembre 2012. La RT afferma che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che "la disposizione prorogata" (articolo 1, comma 6-*septies* del decreto-legge n. 300 del 2006) richiama espressamente il limite delle risorse finanziarie disponibili, con conseguente rispetto del principio dell'invarianza di spesa.

**Al riguardo**, atteso che il dispositivo si iscrive nell'ambito dei tendenziali a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 2-*bis* differisce al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 296/2006, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**La RT** afferma che il dispositivo proroga fino al 31 dicembre 2013 la possibilità di utilizzare gli appositi elenchi, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ai fini dell'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzata alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. La norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa ha carattere procedurale e non si configura come un'autorizzazione ad assumere personale.

**Al riguardo**, considerato il tenore meramente ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 proroga a tutto il 2012 il termine di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, in materia di poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

**La RT** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che il dispositivo si iscrive negli effetti già scontati nei tendenziali di spesa, non ci sono osservazioni.

Il comma 3-*bis* prevede che all'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, riguardante l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, lo stanziamento ivi previsto al comma 5, per il solo anno 2010, per una ammontare pari a 250.000 euro, è stanziato anche per il 2012.

Il comma 3-*ter* stabilisce che all'onere di cui al comma 3-*bis*, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**La RT** afferma che le norme prevedono a carico dello Stato anche per l'anno 2012 il contributo annuo destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall' articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162. Al relativo onere, pari ad euro 250.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Al riguardo**, trattandosi di dispositivo di spesa formulato sotto forma di limite massimo, andrebbe solo confermata l'adeguatezza delle disponibilità indicate nel Fondo speciale di parte corrente.

Il comma 4 prevede che il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

**La RT** afferma che la disposizione è volta a prorogare di un anno il termine, attualmente fissato al primo gennaio 2012, a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del r.d. 16 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le carte di identità devono essere rilasciate munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La RT precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 afferma che il termine di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - laddove si prevede che il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni per l'ex Agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali, previsto dal comma 5 dell' articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sia soppresso dal 30 marzo 2011 - e in cui si prevede che, dalla medesima data, siano corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-*ter* del medesimo articolo, è ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**La RT** afferma che la disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto proroga, nel contempo, il termine a decorrere dal quale i contributi ordinari a favore dei medesimi enti locali sono ridotti in maniera corrispondente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto che alla norma interessata dalla proroga in esame non erano associati effetti sui saldi di finanza pubblica e che la stessa relazione tecnica annessa alla disposizione che ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei



Segretari comunali e Provinciali ha affermato che i risparmi relativi alle spese per gli organi e a talune spese di funzionamento sarebbero stati verificati solo a consuntivo, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 prevede la proroga al 31 dicembre 2012 dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 - laddove viene stabilito sino al completamento degli interventi e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2011, il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ai fini dell'istituzione degli uffici periferici dello Stato delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani - per cui le risorse assegnate alle contabilità speciali intestate ai commissari sono trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi.

**La RT** ribadisce che la proposta mira a prorogare di un ulteriore anno la conservazione nelle contabilità speciali intestate ai Prefetti delle rispettive province delle risorse destinate al completamento degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza-Brianza, Fermo e Andria-Barletta-Trani, da ultimo prorogati fino al 31 dicembre 2011 dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 194 del 2009.

La RT aggiunge che tenuto conto che gli impegni contrattuali sono già stati interamente assunti dai Prefetti in anni pregressi, per il completamento delle strutture di nuovi uffici governativi, quali caserme dei vigili e strutture della polizia, per i quali i lavori sono già in fase avanzata, si rappresenta che i prefetti sono autorizzati all'utilizzo dei fondi già disponibili per il completamento degli interventi entro il nuovo termine, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale e con effetti trascurabili in termini di fabbisogno della P.A.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, anzitutto per i profili metodologici e di copertura, si rileva che la conservazione, a valere di contabilità speciali di tesoreria, di risorse che sarebbero destinate invece, secondo la l.v., ad essere riversate al bilancio - un volta che siano scaduti i termini per cui è autorizzata la loro conservazione al di fuori del medesimo - appare suscettibile di determinare un effetto finanziario peggiorativo, perlomeno sui saldi tendenziali di competenza finanziaria, venendo in

tal modo meno economie che a rigore pur sarebbero da considerare scontate nei saldi tendenziali a legislazione vigente.

In proposito, sottolineando, peraltro, che la stessa relazione tecnica evidenzia che la disposizione determina effetti, sia pure "trascurabili", si rende, pertanto, opportuno che il Governo fornisca ogni indicazione puntuale circa gli attesi effetti, al fine di consentire una piena valutazione delle conseguenze finanziarie recate dalle disposizioni in esame.

Va, infine, sottolineato, dal punto di vista della competenza finanziaria, che l'aver già assunto "impegni" contrattuali a valere di risorse accreditate su contabilità speciali di tesoreria - come peraltro riferito dalla RT - non concretizza sotto il profilo giuridico contabile anche la sussistenza di "residui" passivi, dal momento che tali gestioni materializzano una forma del tutto in "deroga" alla normativa che la contabilità generale dello Stato prevede per quanto attiene alla gestione degli stanziamenti che sono iscritti in bilancio (cd. competenza "finanziaria"), sfuggendo pertanto alla dinamica competenza/residui che contraddistingue di norma l'ordinaria gestione degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Il comma 7 prevede che il termine indicato dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture alberghiere, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 8 stabilisce che, in caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica primo agosto 2011, n. 151.

**La RT** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale del dispositivo che non determina alcun tipo di effetti sulla finanza pubblica, non vi sono osservazioni.

### *Articolo 16*

#### *(Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo)*

L'articolo prevede, al fine di assicurare maggiore rapidità ed efficacia degli interventi di ricostruzione in Abruzzo, che gli enti previdenziali proseguono nel 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e compatibilmente con i saldi strutturali di finanza pubblica, entro un tetto di spesa pluriennale da definirsi con decreto ministeriale.

La RT descrive la norma e, alla luce dell'espressa previsione che gli interventi sono subordinati alla compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, entro un tetto di spesa pluriennale, esclude che si determinino effetti negativi sui saldi stessi, atteso che il relativo impatto è già considerato nei tendenziali di spesa.

Al riguardo, atteso che le operazioni in esame appaiono teoricamente suscettibili di impattare sui saldi, andrebbe assicurato che, al di là dell'ammontare delle risorse disponibili, la nuova disposizione non abbia riflessi in termini di tempistica degli investimenti in questione, potendosi altrimenti registrare effetti di cassa, con conseguenti ripercussioni sull'indebitamento netto e il fabbisogno.

### *Articolo 17*

#### *(Infrastrutture carcerarie)*

Il comma 1 prevede che la gestione commissariale di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, che attribuisce al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria poteri speciali al fine di procedere

al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il comma 2 stabilisce che, ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.

**La RT** afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto al Commissario straordinario non spetta alcun compenso.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi che dimostrino l'assenza di oneri aggiuntivi anche in relazione alla gestione commissariale nel suo complesso, e non solo con riferimento al compenso spettante al Commissario straordinario.

## ***Articolo 18***

### ***(Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA)***

La disposizione proroga l'esercizio delle funzioni del collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la spesa sostenuta per gli organi di controllo rientra nei normali e già previsti oneri di funzionamento dell'Agenzia.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 19*

#### *(Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili)*

Il comma 1 prevede che al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e amministrazioni pubbliche, sono apportate le modificazioni ivi indicate alle lettere a) - l), spostando al 31 dicembre 2012 i termini per l'emanazione dei provvedimenti in materia di armonizzazione contabile.

La RT afferma che, considerata la natura e l'oggetto dei provvedimenti attuativi oggetto di proroga al 31 dicembre 2012, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale delle proroghe, non ci sono osservazioni.

Il comma 1-*bis* modifica l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, relativo al fondo ivi previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente relativamente alla attivazione dei contributi pluriennali, estendendone l'impiego, fino al 31 dicembre 2012, anche per le finalità previste dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Piano Sud), limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

La RT afferma che il dispositivo prevede che, per l'anno 2012, l'utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è esteso alle finalità previste dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (sviluppo delle

regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud), limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'applicazione della stessa è circoscritta alla dotazione del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008 per l'anno 2012.

**Al riguardo**, trattandosi di dispositivo che si iscrive nell'ambito degli effetti finanziari che sono già previsti a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

#### **Articolo 20**

***(Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività)***

Il comma 1 stabilisce le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » e del programma « Fondi da assegnare », capitolo n. 3094 (Fondo di riparto del 5 per mille dell'IRE) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

**La RT** riferisce sul comma 1 che la conservazione in bilancio dei suddetti fondi - destinati alla ripartizione della quota del 5 per mille per finalità di sostegno al volontariato ed alle ONLUS, di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali - è necessaria in considerazione della complessità delle procedure finalizzate ad individuare e assegnare ai soggetti beneficiari le erogazioni spettanti.

Le assegnazioni ai beneficiari sono elaborate sulla base delle opzioni effettuate dai contribuenti IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2010 e relativa al 2009.

La RT afferma quindi che la disposizione non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le risorse non

utilizzate nel 2011 sono già scontate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, occorre premettere che il dispositivo dispone il mantenimento in bilancio di risorse aventi natura economica di parte corrente, nell'ambito della dotazione del conto dei residui del bilancio 2012, nonostante le stesse siano già state iscritte nella competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, senza che fossero intervenuti formali "impegni" di spesa a loro carico che ne legittimassero il trasporto.

Dal punto di vista metodologico, il dispositivo deroga perciò alla norma contabile per cui le risorse di parte economica "corrente", qualora non formalmente impegnate al termine dell'esercizio ai sensi della normativa di contabilità, dovrebbero formare oggetto di "economie" di spesa.

A corollario di tale principio vi è l'indicazione metodologica riportata dalla legge di contabilità all'articolo 21, comma 1, laddove è espressamente stabilito che il bilancio di previsione annuale debba essere formato sulla base del solo criterio della legislazione vigente, conseguendone che le relative previsioni di stanziamento debbano riflettersi esclusivamente negli "effetti" finanziari scaturenti dal quadro legislativo vigente.

In tal senso, è chiaro che i saldi tendenziali a l.v. dovrebbero già scontare anche le economie di spesa dettate dalle regole a disciplina del mantenimento dei fondi in bilancio, per cui la espressa deroga alle citate norme dovrebbe essere opportunamente corredata di idonea copertura finanziaria: per l'appunto, a reintegrazione delle economie già contemplate dai saldi a l.v., e non più realizzabili per effetto delle norme di deroga.

Ora, il mantenimento dei fondi in questione nell'ambito della dotazione del bilancio 2012, sia pure nella quota iscritta nel conto dei "residui", fa in modo che venga derogata di fatto anche la norma stabilita all'articolo 34, comma 7, della legge di contabilità laddove è espressamente previsto il divieto che siano assunti impegni di spesa nel nuovo anno a carico degli stanziamenti iscritti nella competenza di un esercizio che è già scaduto.

Pertanto, la deroga in esame andrebbe corredata da idonea compensazione.

Il comma 1-*bis* prevede che il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), stanziata sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto-legge "Salva Italia"). Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.

La RT riferisce che l'articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha modificato sostanzialmente la normativa in materia di locazioni passive di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato sull'art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, sul c.d. "Conduttore unico".

Infatti, la novellata disposizione normativa stabilisce che, alla stipula dei contratti di locazione ed al rinnovo di quelli in scadenza, previo nulla osta dell'Agenzia del demanio, nonché al pagamento dei relativi canoni di locazione provvedono direttamente le amministrazioni interessate; conseguentemente viene prevista la soppressione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

La suddetta norma non ha comportato riflessi finanziari, attesa la natura compensativa delle variazioni di bilancio occorrenti per la pertinente riallocazione, negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, delle somme in precedenza destinate all'Agenzia del demanio per il pagamento dei nuovi canoni di locazione.

Tuttavia, per l'anno 2011, una quota delle suddette risorse finanziarie, non iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato interessate, non sono state contabilmente impegnate entro il 31 dicembre 2011, attesa la menzionata modifica normativa intervenuta nella disciplina in materia.

In relazione a tali quote di risorse iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri e non utilizzate, pari complessivamente a circa 51,2 milioni di euro, valutandosi l'opportunità di assicurare un margine di flessibilità gestionale alle predette Amministrazioni, atteso che la modifica normativa della disciplina sul conduttore unico è avvenuta in prossimità della chiusura dell'esercizio, viene proposta con la presente disposizione che ne prevede il mantenimento in



bilancio al termine dell'anno 2011, per la loro utilizzazione nel 2012 in conto residui.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni metodologiche già formulate per il comma 1, facendo altresì presente che, in riferimento a tale disposizione, viene prevista idonea compensazione degli effetti negativi ai sensi del comma 1-*quater*.

Il comma 1-*ter* stabilisce che il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *g*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativamente alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, è prorogato al 31 dicembre 2012.

La RT riferisce che la disposizione intende conservare in bilancio le risorse del capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'anno 2011 destinate alla revisione del trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica per 11 ml di euro, si provvede mediante utilizzo del fondo compensazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni metodologiche già formulate per i commi 1 e 1-*bis*; si sottolinea, altresì, la predisposizione di apposita compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 1-*quater* afferma che alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, previsto per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT afferma che la disposizione prevede la compensazione dei conseguenti effetti finanziari per il 2012 sui saldi di finanza pubblica

in relazione ai predetti commi 1-*bis* e 1-*ter*, mediante utilizzazione del fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, che presenta la necessaria disponibilità.

Al riguardo, premesso che il dispositivo reca la norma volta ad assicurare la sola neutralità sui saldi di finanza pubblica degli effetti derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, mediante il ricorso al già esistente Fondo di bilancio per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali (cap. 7593) - strumento che, come noto, reca una dotazione di sola cassa - andrebbe comunque confermato che la restante dotazione del suddetto fondo risulti adeguata ai fini già previsti per esso dalla legislazione vigente.

Circostanza, quest'ultima, che, qualora non confermata, dovrebbe portare ad un nuovo adeguamento della relativa dotazione, essendo determinata la previsione di spesa a l.v. del suddetto Fondo, per ciascun anno del triennio 2012/2014, sulla sola finalità di spesa originaria.

Inoltre, va comunque segnalato che i dispositivi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, fanno entrambi riferimento a spese aventi natura economica di parte corrente, mentre la compensazione degli effetti derivanti sui saldi di finanza pubblica dal mantenimento in bilancio delle risorse ivi indicate, opererebbe a carico di una posta contabile riferibile alla spesa in conto capitale (cap. 7593 del Mef); circostanza che di per sé potrebbe indicare una dequalificazione delle risorse.

## ***Articolo 21***

### ***(Proroga di norme nel settore postale)***

Il comma 1 stabilisce che sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del predetto decreto.

**La RT** afferma che quasi tutte le unità di personale interessato hanno già usufruito della possibilità di inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato presso cui prestano servizio. La proroga, che riguarda n. 8 unità di personale, consente il definitivo inserimento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

La RT precisa che la disposizione non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto, secondo la relazione tecnica, sull'apposito fondo di cui al capitolo 3030 del Ministero dell'economia e delle finanze, sussistono sufficienti disponibilità per la copertura degli oneri per l'ulteriore proroga di un anno del suddetto personale comandato.

Si segnala che il Governo, con nota del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – in risposta ad alcune osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato del precedente provvedimento proroga termini, ha confermato che la proroga in esame riguarda solo il termine ultimo per porre in essere le procedure di inquadramento del personale di Poste italiane s.p.a. in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. La proroga, pertanto, potrà trovare applicazione soltanto per i comandi già in essere.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, richiamando le analoghe valutazioni espresse a suo tempo<sup>12</sup>, va anzitutto segnalato che l'Allegato 7 alla legge finanziaria 2008 considerava, in relazione al dispositivo interessato dalla proroga in esame, maggiori spese correnti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008/2010 e a regime, in termini di competenza finanziaria, con valori che si dimezzavano in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica al netto degli effetti indotti.

Ora, considerando che il dispositivo oggetto del differimento é riferibile ad una platea definita, per cui esso dovrebbe trovare applicazione solo nell'ambito degli effetti già scontati a l.v., ed in considerazione della circostanza che il dispositivo medesimo sembrerebbe formulato come mera "facoltà" di provvedere all'inquadramento, andrebbe solo confermato che il differimento in esame incide sul solo termine ultimo di interesse per le procedure di inquadramento.

---

<sup>12</sup> Nota di lettura n. 96, pagg. 13-14.

Il comma 2 sposta al 31 dicembre 2013 il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, laddove prevede che per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, è prorogato sino al 31 dicembre 2013.

La RT si limita a ribadire il contenuto delle norme. La relazione tecnica allegata al disegno di legge che introdusse a suo tempo le norme di cui qui si dispone la proroga, affermava che le tariffe da definire con il decreto ministeriale non avrebbero dato luogo ad alcun rimborso a carico dello Stato poiché si tratterebbe di tariffe massime correlate ai requisiti di settore.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nel presupposto, sul quale appare peraltro necessaria una conferma, che le modalità applicative adottate siano già in concreto risultate idonee ad escludere l'insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353.

È stabilito che non si applichi l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, laddove indica che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri debba provvedere al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La RT afferma che la disposizione statuisce l'applicazione, introducendo l'obbligo e non più la facoltà, fino al 31 dicembre 2013, delle tariffe massime per la spedizione di prodotti editoriali di cui al

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21/10/2010, anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni *non profit* di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, nonché delle associazioni d'arma e combattentistiche, prescindendo dal possesso del requisito richiesto dall'art. 2, lett. *b*) del citato D.L. n. 353, relativo all'esistenza di una percentuale non inferiore al 50% di abbonamenti sottoscritti, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari. Il decreto citato prevede, tra l'altro, all'art. 1, che le tariffe massime da esso stabilite sono determinate senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che il dispositivo esclude espressamente i rimborsi statali a Poste Italiane, a fronte di tariffe agevolate, non ci sono osservazioni.

## *Articolo 22*

### *(Continuità degli interventi a favore delle imprese)*

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 le convenzioni, stipulate dal Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa con le PP.AA. competenti nel settore delle agevolazioni alle imprese, inerenti la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive e alle imprese colpite da calamità naturali nel novembre 1994. Resta comunque ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni.

La RT precisa che la proroga attiene soltanto alla conferma degli attuali soggetti gestori e non all'operatività degli strumenti di agevolazione inseriti nelle convenzioni, che non possono comunque subire interruzioni o sospensioni. Fa poi presente che la proroga si rende necessaria nelle more della piena operatività del rifinanziamento ed estensione d'ambito d'attività del Fondo di garanzia.

La RT conclude affermando che detta operatività trova già copertura a valere sulle risorse stanziare in bilancio per l'attuazione degli interventi agevolativi e che, pertanto, l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 1-*bis* proroga al 31 dicembre 2012 il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 296 del 2006, per le iniziative agevolate, finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80% degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote dei contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

**La RT**, dopo aver descritto la norma, afferma che essa non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Eventuali effetti positivi conseguenti alle economie realizzate potranno essere verificati solo a consuntivo.

**Al riguardo**, si evidenzia che la disposizione - analogamente alle precedenti proroghe - appare suscettibile di impedire o ritardare l'acquisizione in economia al bilancio dello Stato delle somme destinate alle iniziative rispondenti ai requisiti sopra descritti.

Il comma 1-*ter* prevede l'avvio di un tavolo di consultazione tra il Governo, l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali al fine di prorogare a tutto il 2012 l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011.

**Al riguardo**, nulla da osservare, data la natura procedimentale della disposizione, evidenziata dalla stessa **RT**.

**Articolo 22-bis**  
***(Protezione accordata al diritto d'autore)***

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, estende da 5 a 15 anni il periodo a partire dal 19 aprile 2001 per il quale è esclusa la violazione del diritto d'autore in relazione alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale all'epoca in pubblico dominio, purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

La RT afferma che non vi sono profili di onerosità per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione che incide la sfera giuridica del titolare del diritto d'autore.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Articolo 23**  
***(Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria)***

L'articolo prevede che il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, relativa alle attività di consulenza finanziaria, è prorogato al 31 dicembre 2012.

La RT certifica che la proroga non comporta effetti finanziari negativi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

## **Articolo 24**

### ***(Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato)***

La norma proroga le scadenze previste per gli adempimenti in materia di rilevazione del patrimonio della pubblica amministrazione finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, attesa la natura e l'oggetto delle norme oggetto di proroga.

Al riguardo, nulla da osservare.

## **Articolo 25**

### ***(Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale)***

Il comma 1 stabilisce che, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

Il comma 2 prevede che, in attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 3 prevede che su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

Il comma 4 stabilisce che i rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.



Il comma 5 prevede che è altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito New Arrangements to Borrow (NAB) in aggiunta alla linea di credito già esistente.

Il comma 6 stabilisce che per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, laddove si prevede che la garanzia dello Stato è nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che per tale finalità è indicata un'apposita autorizzata la spesa (200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016). Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** afferma, in primo luogo, che il contributo italiano del prestito è a carico della Banca d'Italia e, pertanto, non reca effetti sul bilancio dello Stato. E' tuttavia necessario prevedere l'attivazione in favore della Banca d'Italia della garanzia dello Stato a fronte dell'impegno assunto in sede internazionale.

La garanzia statale, chiarisce la RT, dovrà coprire il rischio del rimborso del prestito, gli eventuali oneri per interessi maturati e il rischio di cambio. Tenuto conto che il rischio di insolvibilità da parte del FMI è pressoché nullo, la RT ritiene che non siano ascrivibili effetti con riferimento al mancato rimborso del prestito.

Pertanto, gli unici eventuali oneri potrebbero riguardare gli interessi e le differenze di cambio.

Si prevede inoltre la possibilità che le risorse vengano successivamente trasferite al New Arrangements to Borrow (NAB), che costituisce lo strumento che concerne un insieme di accordi permanenti con i quali alcuni paesi membri, o le rispettive banche centrali, mettono disposizione del FMI risorse da utilizzare in caso di necessità.

La RT ricorda che il NAB è stato riformato e rafforzato in seguito all'accordo G20 di Londra del 2009 che ha previsto la triplicazione delle risorse. Pertanto, nel 2011, è diventato effettivo il nuovo NAB autorizzato dall'Italia con decreto-legge n. 225 del 2010.

Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, la RT - dopo aver ricordato che la norma rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, dell'analogo decreto-legge n. 201/2011 - afferma che, per tenere conto in misura prudenziale dei relativi rischi, valutabili in

caso di attivazione delle suddette garanzie, l'autorizzazione di spesa di cui al richiamato comma 4 verrà incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012 e che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili. Precisa che, in analogia con quanto previsto per le garanzie, l'incremento dell'autorizzazione di spesa rileva ai soli fini del saldo netto da finanziare in quanto è volto essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare sul fondo di riserva spese obbligatorie, nell'eventualità dell'escussione delle garanzie. Pertanto, solo nel caso di insorgenza di ulteriori oneri rispetto all'importo stimato si provvederebbe mediante prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie.

L'inclusione della garanzia nell'apposito elenco allegato allo stato di previsione del MEF comporta che, in caso di attivazione, l'onere gravi sul capitolo 7407/Economia.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(mln di euro)*

	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
>Spese correnti		100										
<Spese correnti		100				100				100		

**Al riguardo**, in termini analoghi a quanto rilevato in occasione dell'esame dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 2011<sup>13</sup>, preliminarmente allo scrutinio nel dettaglio dei profili di copertura e quantificazione, appare necessario soffermarsi sui riflessi metodologici e contabili che derivano alla gestione erariale dall'intervento di garanzie che siano prestate dallo Stato, alla luce della vigente disciplina di contabilità generale.

La nuova legge di contabilità stabilisce infatti espressamente (articolo 31) che in un apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, siano iscritte in

<sup>13</sup> Nota di lettura n. 115, pagg. 18 e segg.

ciascun bilancio annuale di previsione, le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti<sup>14</sup>.

In tal senso, anche l'Allegato 19 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio di previsione per il 2012 fornisce l'analitica indicazione delle singole fonti normative per cui si è determinata l'attivazione di una garanzia a carico dello Stato, essendo destinata a contenere anche le variazioni che, in termini di stima e valutazione, che conseguono alla prestazione di nuove garanzie, il cui onere sia riferibile allo stanziamento iscritto nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze relativo agli "oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative" (capitolo 7407 dello stato di previsione MEF).

Ora, pur considerando che la previsione di una nuova garanzia erariale non determina di per sé, simultaneamente, il sorgere di un nuovo e certo elemento di spesa per il bilancio, essa predispone comunque le condizioni per cui, a fronte dell'escussione ipotetica, lo Stato debba sostenere maggiori spese. Il problema si pone dunque nell'esigenza di apprezzare, con metodi adeguati, il rischio che nuovi oneri di spesa possano emergere per effetto della eventuale escussione della medesima garanzia.

È dunque proprio quest'ultimo il profilo cruciale da prendere in esame in questa sede - ora come in occasione dell'esame dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 2011 - atteso che il suddetto nuovo e

---

<sup>14</sup> Occorre sottolineare che il prospetto n. 19 della Tabella n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, anch'esso articolato per competenza e residui, reca di fatto solo l'evidenziazione di indicazioni e delle occorrenze che hanno dato luogo ad una garanzia erariale, riportando la dicitura "per memoria" in relazione alla grandezza finanziaria prevista, ossia senza indicare un valore di stima della spesa. Unica eccezione consiste nella garanzia segnalata relativamente al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 relativamente alle garanzie dello Stato sui debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la rivalutazione ed il completamento di impianti. Tale ultima previsione costituisce, di fatto, anche la dotazione complessiva del capitolo 7407 per il 2011. Ben al di là dei criteri di esposizione e delle fattispecie che si possono ricondurre alle garanzie erariali, occorre valutare il più corretto criterio di rappresentazione contabile di tali interventi, tenuto conto che la relativa spesa dovrebbe essere sostenuta solo nel caso di escussione della garanzia. Per molti versi "antico" nella riflessione in materia di contabilità pubblica, il tema della congrua evidenziazione da dare alle garanzie prestate a terzi si pone oggi come una delle questioni più problematiche della contabilità di Stato, anche ai fini di una stima della consistenza del disavanzo e del debito delle Amministrazioni pubbliche, su cui si avrà modo di ritornare.

maggiore nere, a fronte del rischio di escussione, andrebbe a rigore quantificato in misura correlata all' "effettivo" rischio di escussione<sup>15</sup>.

In tal senso, ad illustrazione del metodo adottato nella quantificazione dell'onere da parte della RT in esame, relativamente all'onere per il 2012, andrebbero perciò richiesti puntuali elementi di chiarificazione aggiuntivi sull'effettivo rischio di escussione, nei termini che siano idonei a comprovarne la congruità della cifra dell'onere indicato dal dispositivo in esame, in relazione all'ammontare della garanzia erariale<sup>16</sup>.

In relazione poi alla mancata registrazione dei profili d'impatto della norma sui saldi di finanza pubblica, segnalando che, in base ai criteri di contabilità condivisi in sede europea, la garanzia dello Stato determina effetti negativi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche solo nel caso in cui la medesima dovesse essere effettivamente escussa, non ci sono osservazioni.

Infine, venendo ai profili concernenti lo scrutinio della copertura finanziaria del dispositivo, indicata al comma 6, si segnala che il

---

<sup>15</sup> Come riferito dalla Corte dei Conti, nella deliberazione n. 11/2001, se da un lato non possa ritenersi sussistente l'obbligo di una copertura integrale della garanzia erariale, proprio a ragione del carattere soltanto "eventuale" della sua attivazione, dall'altro non ha ritenuto - rispetto al caso specifico attenzionato - neppure soddisfacente l'eventuale e ipotetico rinvio a fondi già stanziati in bilancio a tal fine: sottolineandosi che tali fondi, a rigore, vengono quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente, non potendo riguardare in alcun modo obbligazioni anche derivanti dalla nuova legislazione.

<sup>16</sup> La questione introduce un nuovo profilo, ossia la ricerca della metodologia più corretta da adottarsi per pervenire ad una equilibrata valutazione del rischio di escussione della garanzia in un dato esercizio. Sul punto appaiono di particolare valore metodologico le indicazioni fornite dal principio IPSAS n. 19 (PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS), laddove si esprime l'avviso che, allorché l'Amministrazione pubblica sia prestatrice di garanzie congiuntamente ad altri soggetti per una determinata obbligazione, la stessa dovrebbe sempre, opportunamente, farsi carico anche di valutare la parte dell'obbligo che si pensa all'inizio sia da onorare da parte di altri soggetti, nell'eventualità che essa sia chiamata comunque a risponderne, la quale dovrà essere trattata come una "sopravvenienza" passiva. In tal caso, per esempio, in presenza del debito di una società a capitale misto assistito da garanzia erariale, quella parte dell'obbligo di garanzia di cui dovranno farsi carico gli altri partecipanti della società a capitale misto, dovrà essere trattata come una "sopravvenienza" passiva da parte del soggetto pubblico. Utili indicazioni sono riportate in ordine al profilo metodologico anche nel documento del FMI "Garanzie Governative e rischio fiscale" del 2005, laddove si descrivono le procedure e le metodologie attraverso cui i governi dovrebbero opportunamente evidenziare, nel loro dei bilanci annuali, degli stanziamenti predisposti al fine di fronteggiare l'evenienza di nuovi o maggiori oneri connessi alla escussione di garanzie. Preliminarmente, il FMI sottolinea che l'impegno a procedere verso l'evidenziazione di tali stanziamenti deriva dall'obbligo di fornire una informazione indispensabile a rendere pienamente esauriente il bilancio dello Stato, non permettendo che siano poste al di fuori della suo perimetro di determinazione, ambiti di spesa che trovano la propria fattispecie "legittimante" nel quadro ordinamentale in vigore al momento della sua elaborazione. Il Fondo specifica, inoltre, che la previsione di spesa connessa all'eventualità dell'escussione di ciascuna garanzia, dovrebbe annualmente essere "aggiornata" (aumentata o diminuita) nel bilancio di previsione, ove ciò si renda necessario al variare delle condizioni di impegno corrispondenti. Rispetto al tema specifico della quantificazione dell'onere, la valutazione del rischio dovrebbe per il FMI ragionevolmente seguire le stime del costo connesso all'escussione di una garanzia, concretizzandosi nel calcolo probabilistico del flusso dei pagamenti che si prevedono, distintamente a ragione dell'escussione di ciascuna delle garanzie prestate, considerando anche i costi amministrativi e un tasso idoneo a rifletterne anche il grado di rischiosità

Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 del quale è previsto l'utilizzo, è stato rifinanziato, per un importo di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge n. 138 del 2011, e, per un importo di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012). Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3071 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>17</sup>.

### **Articolo 25-bis**

***(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7)***

L'articolo proroga l'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 7 del 2009, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A copertura del relativo onere sono altresì prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della predetta legge.

**La RT** afferma che l'articolo non può essere verificato in quanto dispone un ulteriore stanziamento per gli indennizzi per i beni perduti in Libia da parte di cittadini, enti e società italiane, per il triennio 2012-2014, senza prevedere adeguata copertura finanziaria rispetto alle entrate già previste a legislazione vigente. Infatti, la norma, oltre a non precisare l'onere, si basa su una copertura finanziaria già prevista dagli articoli 3 e 5 della citata legge, giacché il tributo previsto dall'articolo 3 della legge n. 7 del 2009 è già in vigore negli anni 2012, 2013 e 2014 e le relative entrate sono acquisite al bilancio dello Stato.

---

<sup>17</sup> Si segnala inoltre che il suddetto Fondo è già stato ridotto nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2012 dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Va considerato che l'incremento di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 di tale Fondo, disposto dalla legge di stabilità 2012 è ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge di stabilità 2012. Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata, per l'anno 2012, al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

**Al riguardo**, appare implicito nella norma che la stessa autorizza l'ulteriore spesa di 50 mln di euro annui dal 2012 al 2014 per la corresponsione degli indennizzi ai cittadini, agli enti e alle società italiane di cui alla rubrica dell'articolo. L'onere appare pertanto limitato all'entità del citato stanziamento.

Per quanto riguarda la copertura, si osserva che la prevista proroga (per il 2012-2014) delle misure di cui agli articoli 3 e 5 della legge n. 7 del 2009 appare priva di vera portata innovativa, giacché le norme fiscali in questione (addizionali sul reddito delle società petrolifere) sono già vigenti per il periodo considerato. Peraltro, le conseguenti maggiori entrate sono utilizzate, sia pur per quota parte, alla copertura di altri oneri connessi al trattato di amicizia stipulato con la Libia, andando evidentemente, per la parte eccedente, a miglioramento dei saldi di bilancio. Alla luce di quanto appena esposto, la copertura indicata sembra configurarsi come copertura sul bilancio, e come tale vietata dalla vigente normativa contabile.

### ***Articolo 26***

#### ***(Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica)***

L'articolo proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale metà dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze può essere utilizzata dal MEF per le esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse allo svolgimento delle attività dalla legge n. 42 del 2009 concernente la delega in materia di federalismo fiscale. Inoltre, le medesime risorse possono essere utilizzate anche per la formazione del personale dipendente del MEF.

**La RT** afferma che la norma non comporta alcuna nuova o maggiore spesa, in quanto gli oneri per le attività di documentazione, di studio, di ricerca e di formazione rientrano nell'autorizzazione di spesa della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

**Al riguardo**, al fine di escludere oneri aggiunti, andrebbe assicurato che l'impiego delle risorse in esame per un periodo temporale maggiore rispetto a quello previsto a legislazione vigente,

nonché per altre finalità, non possa compromettere gli obiettivi da realizzare a legislazione vigente da parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

## *Articolo 27*

### *(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni)*

Il comma 1 apporta alcune modifiche alla procedura per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il trasporto pubblico locale e dei relativi obiettivi di efficientamento del settore. In tale ambito vengono attribuiti alcuni compiti all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale.

Il comma 2 stabilisce una deroga all'applicazione dei limiti all'indebitamento degli enti territoriali fissati dall'articolo 8 della legge n. 183 del 2011, limitatamente all'indebitamento autorizzato dalle regioni fino al 31 dicembre 2011 e relativo a impegni di spesa assunti entro il 14 novembre 2011.

La RT afferma che il comma 1, avendo natura prettamente procedurale, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Analogamente il comma 2 non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se i nuovi compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale possano essere svolti con le risorse previste a legislazione vigente.

Relativamente alla deroga all'applicazione dei limiti all'indebitamento degli enti territoriali fissati dall'articolo 8 della legge n. 183 del 2011, limitatamente all'indebitamento autorizzato dalle regioni fino al 31 dicembre 2011 e relativo a impegni di spesa assunti entro il 14 novembre 2011, si osserva che, pur non essendo stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica all'articolo 8, della legge n. 183 del 2011, la deroga limita in parte gli effetti positivi che la citata norma sarebbe stato in grado di generare sulla finanza pubblica. Sembrerebbe trattarsi peraltro di norma che riguarda un periodo molto limitato, diretta a regolamentare situazioni già definite al momento dell'entrata in vigore della norma più restrittiva.

## **Articolo 28**

### ***(Proroga della convenzione con il Centro di produzione spa)***

Il comma 1 autorizza la spesa di 7 mln di euro per il 2012 per consentire la proroga per il 2012 della convenzione tra il MISE e il Centro di produzione spa (Radio radicale).

Il comma 2 provvede alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come da ultimo integrata dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011.

**La RT** si limita ad illustrare la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 2-*bis* autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai DPCM emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2001 e destinate ad interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti in favore di San Marino dall'apposita convenzione con la RAI, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

**La RT** si limita a descrivere la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 28-bis**

### ***(Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna)***

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, è finalizzata a mantenere in bilancio le risorse allocate sul capitolo 7334 - fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna - dello stato di previsione del MISE per l'anno 2010, nonché le risorse del medesimo capitolo, pari a 1 mln di euro, per l'anno 2011, accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010.

**La RT** non ha verificato positivamente la norma per l'assenza di copertura finanziaria. In particolare, la conservazione in bilancio delle



risorse relative all'anno 2010, pari ad 1 milione di euro, è superflua in quanto dette risorse, a seguito degli impegni assunti nel 2011, sono già conservate nel conto dei residui passivi.

Il mantenimento, invece, delle risorse relative all'anno 2011, pari ad 1 milione, necessita di apposita copertura, in quanto il comma 1-*bis* dell' articolo 40 del decreto legge n. 98 del 2011 ha reso definitivi gli accantonamenti previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 e conseguentemente le risorse non sussistono più in bilancio.

Al riguardo, relativamente alle risorse dell'anno 2011 si evidenzia che esse inizialmente accantonate per effetto dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010 sono state poi azzerate dalla legge di assestamento 2011 che ha provveduto alla riduzione degli stanziamenti di bilancio. Detto accantonamento è stato quindi destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Di conseguenza, così come affermato dalla RT si segnala che le risorse in esame non sussistono più in bilancio e la disposizione necessita di una apposita copertura finanziaria.

## ***Articolo 29***

### ***(Proroghe di termini in materia fiscale)***

#### **Commi 1, 11, 11-*bis* e 16-*quinquies* (Proroghe di termini relative agli enti locali)**

Il comma 1 proroga dal 2011 al 30 aprile 2012 il termine entro il quale devono essere determinati i fabbisogni standard di almeno un terzo delle funzioni fondamentali di Comuni e Province.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi.

Al riguardo, andrebbe chiarito, anche in termini di impatto finanziario sugli enti locali destinatari della norma, se la proroga in esame possa compromettere in un qualche modo l'entrata in vigore dei fabbisogni standard a decorrere dall'anno 2012, comportando un

rallentamento del superamento del criterio della spesa storica e del conseguente finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Il comma 11 proroga di nove mesi i termini entro i quali i comuni con popolazione compresa fra 1.000 e 5.000 abitanti devono giungere all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

**La RT** afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto alle disposizioni originarie non erano stati ascritti effetti finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 11-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga di nove mesi l'applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011, concernenti la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, nonché la liquidazione di società partecipate dai comuni.

**La RT** afferma che la proroga, essendo riferita ad una norma alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che alle disposizioni originarie non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 16-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012.

**La RT** afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Commi 2 e 3 (Decorrenza aliquota unica rendite finanziarie)**

I commi in esame intendono chiarire la decorrenza di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di aliquota unica sulle rendite finanziarie; in particolare il comma 2, lettera *a*) stabilisce che l'aliquota unica del 20%<sup>18</sup> decorre dal 1° gennaio 2012 e si riferisce a interessi ed altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data. La lettera *b*) del comma 2 in esame, prevede che per i contratti di pronti contro termine, stipulati in data precedente al 1 gennaio 2012 e aventi durata non superiore a 12 mesi, si mantiene fino alla loro scadenza la ritenuta originaria, mentre la nuova aliquota unica decorre dal giorno successivo alla data di scadenza per i redditi derivanti e per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili di cui al D.Lgs. 239/1996<sup>19</sup>.

Il successivo comma 3 prevede che le disposizioni di cui al comma 13, lettera *a*), numeri 1) e 2), (concernenti rispettivamente l'applicazione della nuova aliquota unica del 20% e l'abrogazione dei riferimenti alle altre aliquote vigenti prima dell'introduzione dell'aliquota unica<sup>20</sup>) e quelle contenute nel comma 25, lettera *b*) (concernenti l'abrogazione della maggiorazione alla ritenuta sugli interessi<sup>21</sup>) dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 decorrono dal 1 gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data. Pertanto viene chiarito che l'obbligo di effettuare il prelievo nella misura del 20% da parte dei sostituti d'imposta si pone soltanto sugli interessi e proventi maturati a partire dal 1 gennaio 2012, lasciando pertanto inalterata la disciplina previgente per gli interessi ed i proventi maturati nel 2011 anche se corrisposti nel 2012.

**La RT** evidenzia che la disposizione contenuta nel comma 2 lettera *a*) ha carattere amministrativo e si rende necessaria per la corretta applicazione dell'aliquota unica prevista dal citato articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 138 del 2011. Pertanto la disposizione in esame non determina effetti di gettito rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria.

Con riferimento alla lettera *b*) la RT evidenzia che la disposizione modifica il regime transitorio delle operazioni pronti contro termine stipulate prima del 1 gennaio 2012 ed aventi ad

---

<sup>18</sup> Si rammenta, in via generale, che l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 138 del 2011 aveva provveduto a revisionare il sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria fissando un'unica aliquota del 20% in luogo delle preesistenti pari al 12,5% ed al 27%, differenziate per tipologia di redditi. Nel merito il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto, con propri decreti attuativi, a definire le modalità applicative (si vedano i decreti del 13 dicembre 2011 pubblicati su GU 292/2011).

<sup>19</sup> In materia di "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati".

<sup>20</sup> Si rammenta al riguardo che le aliquote in precedenza applicabili erano quelle del 12,5% e del 27%.

<sup>21</sup> Nello specifico ci si riferisce alla disposizione che prevedeva una trattenuta pari al 20% degli importi maturati nel periodo d'imposta a titolo di proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa, da corrispondersi indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi.

oggetto obbligazioni e titoli similari, qualora la loro durata non ecceda i dodici mesi, prevedendo per esse l'applicazione dell'aliquota del 12,5% in luogo di quella del 20%. Osserva, quindi, che in base ad informazioni assunte presso gli operatori del settore sulla durata media di tale tipologia di contratti, la disposizione non comporterà sostanziali variazioni di gettito.

Infine, per quanto attiene il comma 3 non si ascrivono effetti di gettito rispetto a quanto già stimato in sede di relazione tecnica originaria, atteso il tenore chiarificatore della disposizione stessa.

**Al riguardo**, occorre sottolineare che la RT originaria allegata al citato decreto-legge n. 138 del 2011 si presentava alquanto complessa ed articolata nella definizione delle variazioni finanziarie rivenienti dalla nuova disciplina concernente l'unificazione della ritenuta sui redditi di natura finanziaria.

Tuttavia, risultava abbastanza chiaro che il calcolo degli effetti di cassa si basava sul meccanismo del *pro-rata temporis* proprio con riferimento ai redditi che maturavano nei periodi a cavallo dei due esercizi 2011 e 2012. Pertanto il criterio generale di decorrenza delle nuove disposizioni si basava sull'applicazione dell'aliquota corrispondente ai periodi in cui sarebbero maturati i redditi.

La nuova disposizione all'esame - nella lettura della RT - prevede invece che, con riferimento alla lettera *b*), comma 2 dell'articolo 29, per i contratti di pronti contro termine stipulati anteriormente al 1 gennaio 2012 e con durata non eccedente i dodici mesi, e aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari, si applichi comunque la vecchia aliquota del 12,5%, in luogo di quella del 20%.

In relazione a tale nuova disposizione, la RT afferma che non si hanno sostanziali variazioni di gettito in quanto si stima che la durata media di tali tipologie di contratti sia alquanto limitata (circa due mesi). Tuttavia, per tali fattispecie acquista rilievo conoscere anche il volume delle transazioni relative ai contratti di pronti contro termine la parte di gettito riferita agli interessi e quella relativa ai redditi, oltre alla loro durata media dei contratti; sarebbe, pertanto, opportuno quantificare i riflessi finanziari della nuova disciplina nel contesto della più generale e complessa quantificazione recata dalla RT originaria ed annessa al citato decreto-legge n. 138 del 2011 in cui, si rammenta, veniva applicato il citato criterio *pro-rata temporis*. In più sarebbe opportuno chiarire anche la formulazione nonché la portata

oggettiva della norma, in quanto l'articolato sembra riferirsi alla disciplina generale dei pronti contro termine (aventi ad oggetto titoli o valute - articolo 44, comma 1, lettera *g*-bis), TUIR), laddove la RT sembra riguardare esclusivamente ai pronti contro termine aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili. Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo.

Per quanto attiene invece le altre modificazioni recate dalla lettera *a*) del comma 2 e dal comma 3 dell'articolo in esame non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la prima disposizione concerne la corretta applicazione della vecchia aliquota del 27% sui frutti dei conti correnti e depositi bancari e postali maturati fino al 31 dicembre 2011, mentre per la disposizione recata dal comma 3 già nella RT originaria non si ascrivevano effetti finanziari.

## **Commi 4 e 5**

### **(Comunicazioni di inesigibilità)**

Il comma 4 dell'articolo in esame proroga i termini per la presentazione della comunicazione di inesigibilità dei ruoli, da parte degli agenti della riscossione; in particolare, detto termine slitta al 31 dicembre 2013 (dal 30 settembre 2012) per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010<sup>22</sup> (in precedenza ci si riferiva ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2009).

Il successivo comma 5 prevede, quindi, la riapertura dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte delle società che avevano aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi, la cui maggioranza del capitale sociale è stata acquistata da Equitalia spa; in particolare possono presentare dette comunicazioni entro il nuovo termine del 31 dicembre 2013 per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010. Infine si prevede per dette comunicazioni di inesigibilità la decorrenza dal 1° gennaio 2014 del termine di 3 anni, trascorso il quale si determina per il concessionario l'automatico discarico e sono contestualmente eliminati dalle scritture contabili i crediti inesigibili corrispondenti alle quote discaricate.

**La RT** specifica che la proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità non produce oneri in quanto non incide in alcun modo sul diritto all'incasso delle somme iscritte a ruolo e in più non genera ritardi nello svolgimento delle procedure di

---

<sup>22</sup> Si rammenta che da ultimo aveva modificato tali termini l'articolo 23, comma 34 del decreto-legge n. 98 del 2011.

riscossione coattiva, in quanto non determina di per sé l'esaurimento delle attività di riscossione finalizzate al recupero del credito.

Al riguardo, nulla da osservare.

### **Comma 5-bis**

#### **(Riscossione delle entrate dei comuni)**

Il comma in discorso è stato introdotto durante l'esame presso la Camera dei Deputati ed interviene in materia di riscossione delle entrate dei Comuni; in particolare l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2 lettera *gg-septies*) numeri 1) e 3) del decreto-legge n. 70 del 2011 decorre, e quindi acquista efficacia, dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *gg-ter*) e *gg-quater*) del comma 2 del medesimo articolo 7 del citato decreto-legge n. 70 del 2011 e non più con l'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo provvedimento.

Conseguenza di tale nuova disposizione è quindi che gli attuali soggetti concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali potranno continuare ad utilizzare lo strumento dell'ingiunzione fiscale (art. 4, commi *2-sexies*, *2-septies* e *2-octies* decreto-legge n. 209 del 2002) fino al momento del funzionamento del nuovo sistema della riscossione (che sarà operativo dal 31 dicembre 2012)<sup>23</sup>.

La **RT** evidenzia che la modifica non comporta effetti finanziari, attesa la portata interpretativa e procedurale della novella.

Al riguardo non si ha nulla da osservare atteso che viene garantito, fino all'operatività del nuovo sistema di riscossione delle entrate comunali, uno strumento di riscossione coattiva rappresentato dall'ingiunzione fiscale.

---

<sup>23</sup> Si ricorda che la lettera *gg-ter*) dell'art. 7, comma 2 stabilisce che, a partire dal 31/12/2012 la società Equitalia nonché le altre società dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

La successiva lettera *gg-quater*) dispone che sempre dal 31 dicembre 2012 i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie.

## Comma 6

### (Dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA)

Il presente comma riapre il termine, portandolo al 31 marzo 2012, entro il quale si potrà sanare la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività a fini IVA, mediante pagamento della sanzione minima<sup>24</sup>, così come previsto dall'articolo 23, comma 23 del decreto-legge n. 98 del 2011<sup>25</sup>.

**La RT** evidenzia che alla proroga in discorso, anche se foriera di comportare maggior gettito, non si ascrive prudenzialmente alcun effetto.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare in quanto nella RT originaria annessa al citato decreto-legge n. 98 del 2011, venivano ascritti effetti di incremento di gettito sia in termini di maggiori entrate a titolo di pagamento della sanzione ridotta, sia per effetto di maggiori controlli che l'amministrazione finanziaria potrà effettuare.

## Commi 6-bis e 6-ter

### (Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti)

I commi in esame, introdotti durante l'esame da parte della Camera dei Deputati, intendono prorogare anche per l'anno 2012 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti, introdotta dall'articolo 1, comma 1324 della legge n. 296 del 2006 e prorogata con diversi provvedimenti successivi<sup>26</sup>.

In particolare la proroga per l'anno 2012 è recata dal comma 6-bis alla lettera a) dell'articolo in esame, mentre con la lettera b) del medesimo comma 6-bis si dispone che la detrazione in questione, relativa all'anno 2012, non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013.

Con il comma 6-ter invece si dà copertura degli oneri recati dalla disposizione in oggetto, pari a 1,3 mln di euro per l'anno 2012 e pari a 4,7 mln di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

---

<sup>24</sup> Di importo pari a 129 euro.

<sup>25</sup> Si rammenta che la disposizione aveva la finalità di prevenire e reprimere i fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria.

<sup>26</sup> Da ultimo si veda l'articolo 1, comma 54 della legge n. 220 del 2010.

ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**La RT** evidenzia che in base agli ultimi dati disponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche risulta un numero di soggetti non residenti con carichi familiari pari a circa 6.000 unità.

Ipotizza, in via prudenziale, che un analogo numero di soggetti rientri nelle condizioni previste dalla norma in esame e applicando una detrazione media pro-capite analoga al valore medio delle detrazioni per carichi familiari spettanti ai residenti, pari a circa 1.000 euro, quantifica la perdita di gettito di competenza annua pari a 6 mln di euro.

Per effetto del meccanismo di saldo/acconto la perdita di gettito in termini di cassa è pari a 1,3 mln di euro per il 2012 e pari a 4,7 mln di euro per il 2013.

Rende conto poi delle modalità di copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del citato fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Al riguardo** si evidenzia che la quantificazione degli oneri è la medesima di quella stimata nel provvedimento originario e in quelli di proroga, nonostante la RT affermi che i dati sono gli ultimi disponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi IRPEF (di cui peraltro non si indica l’anno di riferimento), così come non si indica la banca dati presa a base della stima per l’altra variabile relativa al valore medio delle detrazioni per carichi familiari (1.000 euro).

In merito a tale ultimo aspetto, tuttavia, pur avendo verificato, mediante accesso alla banca dati del Ministero dell’economia e delle finanze fornita dalla SOGEI spa - Sintesi - per l’anno d’imposta 2009, - totale dichiarazioni IRPEF - la congruità del valore medio espresso in 1.000 euro delle detrazioni per carichi familiari dei soggetti residenti, non può non osservarsi che andrebbe riscontrato se tale dato coincide effettivamente con quello relativo ai soggetti non residenti così come presume la RT. Infatti bisognerebbe accertare se entrambe le



categorie presentano mediamente la stessa composizione in termini di coniuge a carico o di figli e/o familiari a carico<sup>27</sup>.

Si consideri che la stima fornita, non indicando le banche dati utilizzate, non consente di verificare la quantificazione; tuttavia si vuol osservare che il provvedimento originario (che produceva i medesimi risultati in termini di perdita di gettito di competenza e di cassa), risale al 2006 e utilizzava dati che oggi andrebbero opportunamente aggiornati atteso che diversi eventi<sup>28</sup> potrebbero aver contribuito a modificare i parametri della quantificazione; nel merito si considera necessario verificare la variazione nel numero dei soggetti non residenti in Italia, il cui andamento potrebbe essere significativamente difforme da quello dei soggetti residenti, la connessa variazione nel numero di familiari a carico ed infine le modifiche in termini di normativa IRPEF intercorse dal 2006 ad oggi.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo al fine di evitare che la quantificazione proposta si verifichi, nei fatti, sottostimata.

## Comma 7

### **(Proroga semplificazione dichiarazione sostituti d'imposta)**

Con il comma in esame si intende prorogare da gennaio 2011 a gennaio 2014 il termine, contenuto nell'articolo 42, comma 2 del decreto-legge n. 207 del 2008 a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno effettuare la comunicazione telematica mensile, previa sperimentazione che partirà non più dall'anno 2010 ma dall'anno 2013<sup>29</sup>, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

**La RT** evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto la proroga riguarda i termini per la semplificazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

---

<sup>27</sup> In questo senso si pensi al maggior tasso di natalità che si registra a carico dei soggetti non residenti rispetto ai soggetti residenti, così come la maggiore difficoltà che i coniugi dei soggetti non residenti possano essere impiegati in Italia.

<sup>28</sup> Non ultimo va considerato che la Bulgaria e la Romania sono diventati membri dell'Unione europea dal 1° gennaio 2007, ed è verosimile ipotizzare che le relative comunità presenti in Italia (e ciò vale specialmente per la comunità rumena) siano particolarmente cresciute numericamente nel nostro paese rispetto al 2006, anno in cui si era effettuata la prima stima della disposizione qui all'esame.

<sup>29</sup> Con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare atteso che la norma ha carattere procedurale.

## **Comma 8**

### **(Termine domanda variazione categoria catastale fabbricati rurali)**

Il presente comma è stato modificato durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati; nello specifico si rendono salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi dell'articolo 7 comma 2-*bis* del decreto-legge n. 70 del 2011 e volte al riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili a fini fiscali, anche oltre i termini originariamente previsti e comunque non oltre il nuovo termine finale posto al 30 giugno 2012 così come modificato durante l'esame presso la Camera (il testo originario del comma in discorso prevedeva il termine finale del 31 marzo 2012).

**La RT** non ascrive effetti in termini di gettito.

**Al riguardo**, si evidenzia che la norma in questione sposta ulteriormente in avanti i termini per la presentazione della domanda di variazione della categoria catastale degli immobili da parte dei soggetti interessati; di fatto, la norma quindi intende ampliare i tempi per offrire la possibilità (a chi ne farà richiesta) di precisare la natura di ruralità degli immobili allo scopo di porre fine, definitivamente, al contenzioso esistente specialmente in materia di ICI<sup>30</sup>.

In tal senso già in sede di analisi dell'originaria norma recata dal citato articolo 7, commi dal 2-*bis* al 2-*quater* del decreto-legge n. 70 del 2011<sup>31</sup> si faceva notare che essendo in atto dei contenziosi tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, la norma in questione nel fare chiarezza nei rapporti avrebbe potuto anche produrre minori entrate per gli accertamenti già effettuati dall'amministrazione finanziaria per i quali non è escluso che i contribuenti abbiano diritto al rimborso delle somme in precedenza pagate e non più spettanti ai sensi della disciplina in esame.

---

<sup>30</sup> Nello specifico si veda l'articolo de Il Sole 24 ore del 14 dicembre 2010 "Per i fabbricati rurali ICI a rischio contenzioso" di GP Tosoni, nonché il comunicato della Confederazione italiana agricoltori del 21 giugno 2011 dal titolo "Sviluppo provvedimento insufficiente. Niente impulso alle imprese. Per l'ICI sui fabbricati rurali un primo importante passo, ma troppi e onerosi gli adempimenti per gli agricoltori."

<sup>31</sup> Si veda al riguardo la NL 107 del giugno 2011 di questo servizio.

A ciò si aggiunga che sarà verosimile ipotizzare che l'amministrazione finanziaria possa, per i nuovi adempimenti in esame, affrontare nuovi e maggiori oneri di natura amministrativa.

Su tali aspetti si chiedono chiarimenti al Governo.

### **Comma 8-*bis***

#### **(Società riscossione Sicilia spa)**

Il presente comma è stato introdotto durante l'esame presso al Camera e va a modificare il vigente articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*) del decreto-legge n. 70 del 2011 nel senso di prevedere che a decorrere dal 31 dicembre 2012 anche la società Riscossione Sicilia spa, così come anche Equitalia spa, cesserà di effettuare le attività di accertamento liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

La **RT** evidenzia che la modifica non comporta effetti di ordine finanziario.

**Al riguardo**, si rammenta che il comma 5-*bis* dell'articolo in esame, precedentemente analizzato, ha provveduto a modificare la disciplina generale concernente il nuovo sistema di riscossione delle entrate dei comuni introdotto dal citato decreto-legge n. 70 del 2011.

### **Comma 8-*ter***

#### **(Rivalutazione delle aree fabbricabili)**

Con il nuovo comma introdotto durante l'esame parlamentare si proroga da 5 anni a 10 anni il termine per l'uso edificatorio delle aree fabbricabili di cui all'articolo 1, comma 474, della legge n. 266 del 2005.

La disciplina generale prevedeva che le aree non ancora edificate ma possedute da imprese ed iscritte nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2004, potessero esser rivalutate a condizione che non fossero state ancora edificate o che i fabbricati insistenti sopra di esse fossero stati demoliti (L. 23/12/2005 art. 1, comma 474).

Veniva, pertanto, definita la misura dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle aree fabbricabili, pari al 19 per cento dell'importo della

rivalutazione, e comunque la rivalutazione era ammessa a condizione che entro i cinque anni successivi l'impresa avesse provveduto ad edificare l'area.

Nello specifico viene quindi concesso un ulteriore periodo di tempo, pari a 5 anni, affinché l'impresa realizzi le opere edificatorie sulle aree fabbricabili possedute e non ancora utilizzate evitando quindi di perdere il diritto al regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva al 19%) legato alla rivalutazione e di dover, conseguentemente, integrare i versamenti effettuati assoggettando la base imponibile a tassazione ordinaria.

**La RT** stima che la disposizione non comporti sostanziali effetti in termini finanziari, trattandosi di fattispecie limitate.

**Al riguardo** si rileva che allo scadere dei 5 anni concessi a regime fiscale agevolato le imprese sarebbero rientrate nel regime fiscale ordinario; la proroga ora concessa quindi, sposta in avanti il gettito ordinario che si sarebbe avuto a legislazione vigente con ciò generando una fattispecie di minore entrata.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo, soprattutto in relazione al numero dei soggetti e all'entità dell'imponibile che hanno fruito del regime agevolato, ma non hanno ancora proceduto a edificare l'area.

## **Comma 9**

### **(Documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie)**

Il comma in esame proroga al 30 giugno 2012 il termine di decorrenza delle disposizioni recate dagli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445<sup>32</sup>, relativamente ai certificati da presentare al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

**La RT** evidenzia che la proroga si rende necessaria in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, fra l'altro, ha apportato modifiche di rilievo al citato D.P.R.

---

<sup>32</sup> Nello specifico ci si riferisce ad una parte delle disposizioni concernenti la semplificazione della documentazione amministrativa.

n. 445 del 2000, le quali incidono in modo significativo sulle disposizioni in materia di certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e di dichiarazioni sostitutive. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari in tema di gettito.

Al riguardo non si ha nulla da osservare atteso l'aspetto puramente amministrativo della disposizione.

### Comma 10

#### (Dismissioni immobiliari Comune di Roma)

Il comma 10 proroga di un anno, ovvero dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa previste nell'ambito, tra l'altro, delle disposizioni che avevano autorizzato, per l'anno 2010, un contributo di 500 milioni di euro al Commissario straordinario del Governo e di 100 milioni di euro al comune di Roma (art.2, commi 195, 196 e 196-*bis* della legge n. 191 del 2009).

La RT afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica dal momento che gli effetti associati alla disposizione originaria non erano stati scontati nei saldi.

Al riguardo, si osserva che la proroga è volta a consentire la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa, i cui proventi erano stati nel 2010 parzialmente destinati al finanziamento di contributi per complessivi euro 600 milioni, a favore del Commissario straordinario del Governo e del Comune di Roma. Si ricorda che le somme destinate al Commissario erano state già assegnate attraverso una anticipazione di tesoreria di euro 500 mln (cfr art. 2, comma 196, della legge finanziaria per il 2010). Con il decreto-legge n. 225 del 2010 (che ha introdotto i commi 196-*bis* e 196-*ter* all'articolo 2 citato) si è provveduto a fissare al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale concludere le predette operazioni di dismissione immobiliare (termine ora fissato al 31 dicembre 2012), nonché estinguere l'anticipazione di tesoreria con risorse provenienti dalla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio", prevedendo altresì che con i proventi delle dismissioni immobiliari si sarebbe provveduto a riassegnare risorse alla predetta contabilità

speciale 1778, a concorrenza dell'importo utilizzato appunto per l'estinzione dell'anticipazione di tesoreria.

La proroga in esame sembrerebbe confermare la descritta procedura, finalizzata a far sì che la realizzazione dei proventi da dismissioni degli immobili venga destinata per 500 mln ad alimentare la contabilità speciale 1778. Non è peraltro chiaro se, alla realizzazione dei proventi, una quota pari a 100 mln debba tuttora essere destinata al Comune di Roma. Sarebbe utile acquisire una conferma al riguardo.

## **Comma 12**

### **(Periodo di sperimentazione gioco del Bingo)**

Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2012 il termine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo relativamente ad una diversa ripartizione delle quote tra montepremi, prelievo erariale e compenso dell'affidatario.

**La RT** afferma che la norma garantisce l'attuale livello di gettito derivante dal gioco del bingo, del quale viene prorogato il periodo di sperimentazione; non si determinerebbero dunque effetti negativi sul gettito.

**Al riguardo**, si osserva che sarebbe opportuno acquisire un chiarimento in merito alle ipotesi riguardanti l'entità della raccolta e del gettito, ipotesi sulla base delle quali viene asserita la neutralità finanziaria della proroga in esame. In particolare, si ricorda che la sperimentazione in oggetto, introdotta in prima istanza attraverso l'articolo 21, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, autorizzava l'A.A.M.S. a disporre che nel gioco del Bingo le somme giocate venissero destinate per almeno il 70 per cento a montepremi (a fronte del 58% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ogni partita nel regime ordinario), per l'11 per cento a prelievo erariale (a fronte del 20 per cento ante sperimentazione) e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco (a fronte del 3,80 per cento come misura massima (precedentemente prevista). La garanzia di conseguire dalla sperimentazione (e dalla sua proroga) almeno l'attuale livello di gettito in relazione al gioco del Bingo, a

fronte della diminuzione certa della percentuale di prelievo erariale rispetto al regime ordinario (riduzione pari al 9 per cento) può verificarsi soltanto laddove vi sia un incremento effettivo della raccolta quale conseguenza della maggiore partecipazione al gioco che si vuole incentivare con l'aumento del montepremi. A tale proposito, in aggiunta a quanto sopra, potrebbe risultare opportuno conoscere l'andamento della raccolta nella prima fase di sperimentazione fin qui svolta al fine di verificare la fondatezza dell'ipotesi alla base del regime sperimentale in oggetto.

Si segnala inoltre che, per garantire le maggiori entrate indicate dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, nella misura di 1.500 mln annui a decorrere dall'anno 2012, il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 12 ottobre 2011 ha introdotto una serie di disposizioni per rendere più appetibili alcuni giochi; tale circostanza appare ragionevolmente suscettibile di modificare, almeno in parte, talune scelte di gioco, anche sotto il profilo della sostituzione tra le diverse tipologie disponibili, con riflessi possibili anche sul gioco del bingo e sulle previsioni di gettito derivanti dalla sperimentazione.

### Comma 13

#### (Procedura selettiva in materia di *poker* sportivo e scommesse)

Il comma 13 dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale bandire la gara per l'aggiudicazione di concessioni novennali per l'esercizio del *poker* sportivo, in numero non superiore a 1.000, nonché del termine per effettuare una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7.000 punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

La RT afferma che il differimento non comporta riduzioni di gettito, in quanto i risultati complessivamente attesi dal settore risulterebbero già raggiunti.

Al riguardo, si evidenzia che la specifica proroga in oggetto spostata in avanti nel tempo le previste maggiori entrate associate all'ampliamento del numero delle concessioni e della rete di gioco.

## Comma 14

### (Variazione aliquota addizionale regionale IRPEF)

Il comma in esame procede a prorogare, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 212 del 2000 (statuto dei contribuenti), per l'anno d'imposta 2011, il termine entro il quale potrà essere deliberato l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; in particolare il termine è prorogato al 31 dicembre 2011<sup>33</sup>. In ogni caso la variazione si applicherà sull'aliquota base dell'1,23% e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23%.

La RT evidenzia che la disposizione riapre i termini, a favore delle regioni, per le deliberazioni delle maggiorazioni o delle diminuzioni dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2011, a seguito della fissazione dell'aliquota ordinaria di base dell'addizionale stessa a decorrere dall'anno d'imposta 2011, stabilita dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Pertanto non ascrive ulteriori effetti in termini di gettito rispetto a quanto stimato in sede di RT annessa al citato articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo, vista la portata normativa, non si hanno osservazioni da formulare.

## Comma 15

### (Proroga termini adempimenti e versamenti per le popolazioni dei territori di La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, nonché del territorio del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda)

Il comma in esame è stato modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati; in particolare, il beneficio della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, previsto nel testo originario e riconosciuto ai soli soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche presenti nel territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova, è stato esteso anche ai

---

<sup>33</sup> Detto termine era previsto per le modifiche relative all'anno d'imposta 2012.



soggetti presenti nei territori della provincia di Livorno, del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda.

Nel limite massimo di spesa di 70 mln di euro per l'anno 2011, si dispone la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari, contributivi ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.

Il versamento delle somme oggetto della proroga in esame dovrà avvenire a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio di Ministri saranno stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, anche ai fini del rispetto del limite di spesa citato.

A copertura degli oneri si provvede, per il 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica; il fondo in questione è pertanto incrementato per l'anno 2012, per il corrispondente importo di 70 mln di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dal recupero delle rateizzazioni disposte con il comma in esame.

**La RT**, dopo aver riassunto brevemente la disposizione normativa ed aver evidenziato che con successiva ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri saranno stabiliti i criteri per l'individuazione dei beneficiari, afferma che per l'anno 2011 i benefici suddetti comporteranno un onere entro il limite di spesa previsto di 70 mln di euro; per l'anno 2012 il maggior gettito riveniente dalle rateizzazioni sarà utilizzato per incrementare il Fondo in questione.

Con riferimento alle modifiche apportate con emendamento, il Governo ha presentato apposita RT integrativa con la quale si estende la proroga anche ai soggetti presenti sui territori della provincia di Livorno, nonché al comune di Ginosa ed alla frazione di Metaponto del comune di Bernalda. In merito a ciò evidenzia che relativamente all'anno 2012 non si ascrivono effetti finanziari in quanto le somme sospese fino al 30 giugno 2012 saranno comunque restituite entro il corrente anno mediante un numero massimo di sei rate di pari importo a decorrere dal 16 luglio 2012, assicurando così l'acquisizione a bilancio del gettito sospeso.

**Al riguardo** la RT non espone dati e metodologie che consentano di verificare la congruità del tetto di spesa individuato; in particolare si evidenzia che la RT originaria disponeva il limite di 70 mln di euro per il 2011 per la proroga dei soli soggetti presenti nei territori delle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova.

Pertanto, in mancanza di qualsiasi elemento (numerosità dei soggetti e loro tipologia, requisiti per accedere alla sospensione), peraltro da definire in sede di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, risulta difficile poter esprimere giudizi di congruità circa l'ammontare delle risorse poste a disposizione della normativa in questione, sia con riferimento ai soggetti presenti negli originari territori beneficiari della sospensione sia, a maggior ragione, con riferimento alla estensione dei fruitori disposta con l'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento<sup>34</sup>. È, inoltre, da tenere conto che si tratta di benefici riferiti al 2011, quindi, già fruiti dai contribuenti e che dovrebbero aver già prodotto i propri effetti nello scorso esercizio.

Nel merito si evidenzia che l'integrazione della RT fornita dal Governo da sola non è sufficiente ad eliminare ogni dubbio in merito alla congruità del limite di spesa massimo individuato.

Un'ulteriore osservazione da formulare è con riferimento al silenzio della norma in merito al termine entro il quale dovranno invece, esser adempiuti gli obblighi relativi a tutti gli adempimenti sospesi (si pensi ad esempio alla presentazione delle dichiarazioni IVA e alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori).

In più la norma non indica il termine entro il quale dovrà esser emanata la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà indicare i soggetti beneficiari della disciplina in questione; quest'ultima considerazione ha il suo rilievo se si pensa che con tale ordinanza saranno non solo ben chiari coloro che potranno usufruire della sospensione in parola ma si renderà anche più certo l'introito delle somme sospese e recuperate mediante il piano di rateizzazione.

Si chiedono pertanto approfondimenti da parte del Governo.

---

<sup>34</sup> La disposizione sembrerebbe riferire la sospensione degli adempimenti soltanto a quelli di natura tributaria.

## **Comma 15-*bis***

### **(Sospensione versamenti e adempimenti territorio della provincia di Messina)**

Il comma in discorso è stato introdotto con emendamento durante l'esame presso al Camera dei deputati.

Con esso si intendono sospendere, fino al 16 luglio 2012, gli adempimenti ed i versamenti tributari, contributivi e previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina.

Detto beneficio è nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 15 dell'articolo in esame e con i medesimi termini e modalità.

La RT integrativa presentata dal Governo evidenzia, dopo aver ripercorso brevemente la portata normativa e le modalità di definizione degli elenchi nominativi dei soggetti beneficiari della sospensione in parola, che non si ascrivono effetti finanziari in quanto il comma 15 dell'articolo 29 all'esame prevede che le somme sospese fino al 30 giugno 2012 saranno comunque restituite entro il corrente anno mediante un numero massimo di sei rate di pari importo a decorrere dal 16 luglio 2012, assicurando l'acquisizione a bilancio del gettito sospeso nel predetto anno.

Tuttavia dalla lettura dell'articolato si evince che la sospensione in parola è disposta, per il 2011, nell'ambito del limite di spesa indicato nel precedente comma 15 del medesimo articolo 29 qui all'esame.

Al riguardo, pur acquisendo il contenuto della RT aggiuntiva, non possono che ribadirsi le osservazioni formulate per il precedente comma 15 dell'articolo 29 in discorso con la particolare evidenziazione della ancora più difficile possibilità di stabilire e verificare la congruità del tetto di spesa di 70 mln di euro posto dal Governo che dovrebbe coprire anche gli interventi di cui al comma 15, posto che si tratta di benefici riferiti al 2011, quindi ad esercizio già chiuso.

Si chiedono pertanto chiarimenti.

## Comma 16

### (Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo)

Il comma in esame, modificando l'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 158 del 2008, provvede a differire al 31 dicembre 2012 le procedure di esecuzione degli sfratti per finita locazione riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa.

Detta disposizione non rileva ai fini della determinazione degli acconti d'imposta dovuti per l'anno 2013 poiché in tale occasione non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 9 del 2007<sup>35</sup>.

La sospensione era stata già introdotta fino al 30 giugno 2009, termine poi ulteriormente prorogato dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, in attesa dell'avvio del «Piano nazionale di edilizia abitativa», di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Ai fini della copertura delle minori entrate, quantificate per l'anno 2013 in 3,38 mln di euro si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge n. 311 del 2004; all'uopo si modifica la citata norma contenuta nell'articolo 1, comma 238 della legge n. 311 del 2004, aggiungendo un periodo che riduce la riassegnazione da 12 mln di euro a 8,62 mln di euro per l'anno 2013.

La RT afferma che utilizzando i dati forniti dalle prefetture risulta che nel primo semestre 2009 hanno beneficiato della proroga circa 1.300 soggetti; prudenzialmente, considerando un aumento nel secondo semestre del numero di soggetti in possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione in esame si ipotizza che i beneficiari siano pari a circa 2000 soggetti.

Ipotizza quindi che lo stesso numero sia relativo all'anno 2012.

Stima inoltre un canone medio annuo nazionale, al netto delle deduzioni forfetarie pari a 5.000 euro a cui applica un'aliquota media per i locatori persone fisiche pari al 32%, stimando quindi una perdita di gettito IRPEF di competenza pari a circa 3,2 mln di euro e una perdita per addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 130 mila euro e 50 mila euro.

In merito alla copertura evidenzia che alle minori entrate si provvede mediante riduzione, di un importo corrispondente, della quota di entrate riassegnabili al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

---

<sup>35</sup> I citati benefici per i proprietari degli immobili locati ai conduttori che presentino particolari situazioni familiari (ad es. che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi) riguardano la non concorrenza del reddito relativo agli immobili in questione, alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES (cfr. art. 2, comma 1 D.L. n. 23 del 2006).

Al riguardo si evidenzia che la RT è in linea con i dati e le metodologie utilizzate nei precedenti provvedimenti di proroga<sup>36</sup>; tuttavia si evidenzia l'opportunità di aggiornare le stime presentate in virtù sia della congiuntura di crisi attualmente presente rispetto alle precedenti situazioni (in particolare tale condizione potrebbe aver inciso direttamente sul numero di soggetti beneficiari della disciplina in questione atteso il verosimile incremento nel numero dei soggetti che potrebbero trovarsi in situazioni di disagio abitativo) sia delle modifiche relative alle variazioni nei prezzi delle locazioni<sup>37</sup>.

Bisognerebbe acquisire dei chiarimenti in merito alla stima che sembra riferirsi esclusivamente alla perdita di gettito a titolo di IRPEF, senza alcuna indicazione relativa alla perdita di gettito a titolo di IRES<sup>38</sup>. In più si consideri anche che la disposizione, in merito alla determinazione degli acconti sembrerebbe riferirsi esclusivamente agli acconti sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con ciò escludendo qualunque riferimento in materia di IRES per il calcolo degli acconti.

Nello specifico si chiede al Governo di garantire che, nel numero dei soggetti beneficiari della disposizione e sulla cui base è stato effettuata la stima di minor gettito, siano riconducibili anche i titolari di reddito da assoggettare ad IRES al fine di scongiurare possibili sottostime dell'onere recato dalla disposizione in parola; in più si chiede di sapere se la norma che, per il calcolo degli acconti IRPEF per l'anno 2013, vieta di tener conto dei benefici fiscali recati dal citato articolo 2, comma 1 della legge n. 9 del 2007 sia da riferirsi esclusivamente ai soggetti persone fisiche (come peraltro sembrerebbe doversi interpretare) o se debba intendersi anche con riferimento ai soggetti IRES (in tale ultimo caso sarebbe necessaria una modifica della disposizione).

Se così non fosse è evidente che la quantificazione subirebbe delle modifiche per effetto del meccanismo del saldo/acconto che vedrebbe degli effetti finanziari anche per l'anno 2014, di cui al RT non dà indicazioni.

In merito poi alla copertura si ravvisa l'opportunità che il Governo confermi che le risorse riassegnate al Ministero delle

---

<sup>36</sup> Da ultimo si veda l'articolo 2, comma 12-*sexies* del D.L. n. 225 del 2010.

<sup>37</sup> Si consideri che la medesima stima del reddito medio di locazione è identica a quella contenuta nel D.L. n. 158 del 2008 in materia di misure urgenti per contenere il disagio abitativo.

<sup>38</sup> Nel merito il D.L. n. 23 del 2006, all'articolo 2 richiama chiaramente che i benefici fiscali sono da riferirsi anche alle imposte sul reddito delle società.

infrastrutture e trasporti, utilizzate a copertura del provvedimento in esame, non siano già assegnate per interventi previsti a legislazione vigente.

Infine si segnala che la formulazione dell'autorizzazione di spesa non è corredata da specifica clausola di salvaguardia così come previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Per ultimo andrebbe chiarito, al fine anche della corretta interpretazione normativa, la portata dell'affermazione contenuta nella relazione illustrativa al provvedimento in esame in cui si afferma che "la disposizione prevede, inoltre che la proroga non si applica relativamente alla disposizione di cui all'articolo 2 comma 1 della L 9/2007 che prevede che per i proprietari degli immobili locati ai conduttori che beneficiano del differimento dell'esecuzione degli sfratti si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 23 del 2006". Infatti dal settore letterale della disposizione sembrerebbe doversi escludere l'applicazione di detti benefici solo ai fini della determinazione degli acconti dovuti per l'anno 2013.

### **Comma 16-bis**

#### **(Proroga definizione agevolata liti fiscali pendenti)**

Con il comma in titolo, aggiunto durante l'esame parlamentare, si intende prorogare i termini per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro di cui è parte l'Agenzia delle entrate (articolo 39, comma 12, decreto-legge n. 98 del 2011); in particolare il termine della pendenza della lite dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio viene prorogato dal 1 maggio 2011 al 31 dicembre 2011, in tal modo estendendo nel tempo la possibilità di definizione agevolata di dette controversie.

In più si provvede a differire anche il termine entro il quale si dovranno versare le somme, in unica soluzione, che consentono l'accesso alla procedura di definizione agevolata; in particolare dal termine ultimo del 30 novembre 2011 si passa al 31 marzo 2012, come scadenza ultima del versamento.

**La RT** integrativa presentata dal Governo per stimare gli effetti derivanti dalla riapertura dei termini per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, analizza i ricorsi in commissione tributaria provinciale (CTP) notificati nel periodo che va dal 1 maggio 2011 al 31 dicembre 2011.

Dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risultano notificati, in detto periodo, circa 23.600 ricorsi su atti di accertamento con importo in contenzioso inferiore a 20 mila euro, per un valore complessivo in contestazione di 374,6 mln di euro.

Di questi, 6.600 unità sono atti di importo in contestazione inferiore a 2.000 euro, per un valore complessivo in contestazione di 18,7 mln di euro mentre le restanti 17.000 unità sono atti di importo in contestazione compreso tra 2.000 e 20.000 euro per un valore complessivo in contestazione pari a 355,9 mln di euro.

Dalla prima tipologia di atti si ipotizza un maggior gettito pari a circa 297 mila euro, stimati moltiplicando il versamento di 150 euro, necessario per definire la lite pendente di valore inferiore a 2.000 euro, al numero di atti pendenti di cui si ipotizza un tasso di adesione del 30%<sup>39</sup>.

Per la seconda tipologia di atti si stima un recupero di gettito pari a circa 32 mln di euro derivanti dal versamento del 30% della maggiore imposta in contestazione moltiplicata per il numero di adesioni, stimato pari a circa il 30% della totalità.

A queste fattispecie vanno aggiunti anche i ricorsi in CTP su atti di liquidazione e riscossione; questi ultimi risultano in un numero totale di 30.500 ricorsi per un valore complessivo in contestazione di 150 mln di euro, di cui 16.000 unità con importo in contestazione inferiore a 2.000 euro, pari ad un importo complessivo in contestazione di 12 mln di euro e 14.500 unità con importo in contestazione compreso tra 2.000 e 20.000 euro per un importo complessivo in contestazione di 138 mln di euro.

Ipotizza poi che solo 1/3 di questi ultimi ricorsi siano interessati dalla riapertura dei termini, in quanto non tutti riguardano l'impugnazione di un "atto impositivo", per cui il maggior gettito riveniente dalla definizione dei ricorsi con importo in contestazione inferiore a 2.000 euro sarà pari a circa 240 mila euro (derivante da:  $16.000 \text{ unità} / 3 * 30\% (\text{tasso di adesione}) * 150 \text{ euro}$ ).

Per i ricorsi con importo in contestazione inferiore a 2.000 euro è ipotizzabile un incasso di 240.000 euro.

Per i ricorsi con importo in contestazione compreso tra 2.000 e 20.000 euro, mantenendo inalterato il tasso di adesione del 30%, si stima un maggior incasso di 13,8 mln di euro.

---

<sup>39</sup> Il calcolo è:  $6.600 * 30\% * 150€ = € 297.000$

Pertanto l'importo totale dell'incasso stimato è pari a 46,3 mln di euro per il solo anno 2012, atteso il pagamento in unica soluzione entro il nuovo termine del 31 marzo 2012<sup>40</sup>.

Specifica inoltre che nella stima, in via prudenziale, non si è tenuto conto della circostanza che la riapertura dei termini consentirà di accedere alla definizione anche ai soggetti che, pur potendo, non se ne siano avvalsi in precedenza, atteso che al momento non si conosce il dato a consuntivo delle definizioni già perfezionate.

Al riguardo, si osserva che la disposizione in discorso è apportatrice di maggior gettito proprio per effetto dell'ampliamento dei termini riferiti alla pendenza della lite.

Tuttavia occorre sottolineare che nella RT integrativa presentata, il Governo ha stimato gli effetti di maggior gettito senza far riferimento ai diversi importi agevolati da pagare per le differenti tipologie di pendenze che i contribuenti intendono definire<sup>41</sup>.

In particolare la RT utilizza il solo ammontare fisso di 150 euro e la sola percentuale del 30% relativa al versamento della maggiore imposta in contestazione nel caso in cui non vi sia stata ancora alcuna sentenza.

Nel merito si deve sottolineare che la RT annessa al precedente provvedimento (articolo 32, commi da 9 a 12 del decreto-legge n. 98 del 2011) provvedeva a stimare il maggior gettito in modo più puntuale dell'attuale RT, in quanto considerava le differenti situazioni in cui può trovarsi il contribuente che intende definire in via agevolata le liti in questione, fornendo quindi una quantificazione specifica con riferimento alle diverse fattispecie.

Da una verifica della quantificazione emerge quanto segue: dal semplice rapporto tra il valore complessivo in contestazione dei ricorsi di valore inferiore a 2.000 euro (fatto pari a 18,7 mln di euro) ed il numero dei soggetti riferibili a tale fattispecie (6.600) si raggiunge un valore medio di lite agevolabile pari a circa 2.833 euro superiore alla soglia dei 2.000 euro (dato fornito da: 18,7 mln/6.600 unità); ad analoga conclusione si giunge considerando il valore medio della lite

---

<sup>40</sup> Si veda il citato comma 12, lettera a) dell'articolo 39, del DL98/2011

<sup>41</sup> Nello specifico si rammenta che le citate disposizioni recate dall'articolo 32, commi da 9 a 12 dispongono che le somme da versare sono quelle di cui all'articolo 16 della legge n. 289 del 2002:

150 euro per la lite inferiore ai 2 mila euro;

10% del valore della lite se l'ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;

50% del valore della lite se l'ultima sentenza è stata favorevole all'Agenzia;

30% se non c'è stata ancora alcuna sentenza.



agevolabile nel caso dei ricorsi compresi tra 2.000 euro e 20.000 euro. Infatti eseguendo il medesimo rapporto (355,9 mln/17.000 unità) si ottiene un valore medio di contestazione pari a circa 20.935 euro, importo superiore alla soglia dei 20.000 euro che permette la definizione agevolata in parola.

Il valore medio della lite, che è definito quale rapporto tra l'ammontare della contestazione complessiva ed il numero di liti pendenti, è posto alla base del calcolo del maggior gettito riveniente dalla composizione delle liti sopra i 2.000 euro; va da sé che l'utilizzo di importi medi superiori alle soglie agevolabili non può che generare una sovrastima del gettito atteso, oltre a non rispondere alla portata normativa che prevede la definizione agevolata delle liti fiscali di valore non superiore ai 20mila euro.

Non appare, peraltro, stimato il gettito derivante dalla definizione delle liti pendenti innanzi al giudice ordinario che rientrano nell'ambito applicativo di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Si ritiene opportuno quindi acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Occorre evidenziare inoltre che sembrerebbe sovrastimato il maggior gettito derivante dalla quantificazione relativa ai ricorsi su atti di liquidazione e riscossione con importo in contestazione compreso tra 2.000 e 20.000 euro.

Infatti la RT sembra costruire il calcolo tenendo conto del solo abbattimento ad 1/3 dei ricorsi e del tasso di adesione del 30%, senza prendere in considerazione, così come fatto per la stima dei precedenti atti, il versamento del 30% della maggiore imposta in contestazione (che rappresenta poi, di fatto, l'agevolazione che dovrebbe indurre i contribuenti ad aderire alla definizione delle liti pendenti in parola).

Infatti ripercorrendo il calcolo, la stima di 13,8 mln di euro presentata in RT deriva dalla seguente operazione:  $138 \text{ mln} / 3 * 30\%$ , laddove il calcolo corretto avrebbe dovuto tener conto anche della percentuale di abbattimento della lite che si intende definire e che la RT in esame ha assunto pari al 30%.

Se così fosse la stima di maggior gettito andrebbe rivista al ribasso e nello specifico sarebbe pari a circa 4,3 mln di euro<sup>42</sup>.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo circa l'esatta stima dei maggiori incassi che la norma in questione dovrebbe procurare

---

<sup>42</sup> Il dato è così fornito:  $138 \text{ mln} / 3 * 30\% * 30\%$

atteso che, ad una prima analisi sembrerebbe evincersi una sopravvalutazione del gettito atteso.

Infine, come peraltro già osservato in sede di verifica delle quantificazioni di cui al citato comma 12, dell'articolo 39 del decreto-legge n. 98 del 2011<sup>43</sup> per una valutazione della disposizione si rende necessaria anche la stima dell'effetto finanziario netto derivante dal confronto tra la parte di gettito a cui l'erario rinuncia, in forza della sua fisiologica azione accertatrice e di riscossione e l'ammontare dei maggiori incassi associati al ricorso alla definizione agevolata in parola.

### **Comma 16-ter** **(Proroga tributi regionali)**

Il comma in esame, inserito con emendamento durante l'esame presso la Camera dei Deputati, prevede, per il solo anno 2012 ed in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 24, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992, che gli importi della tassa automobilistica regionale, della soprattassa annuale regionale per i veicoli diesel e della tassa speciale regionale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, possano essere determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011, in luogo del termine annuale del 10 novembre.

La RT integrativa presentata dal Governo evidenzia che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica poiché si limita a stabilire, per il solo anno 2012, che i provvedimenti regionali in materia di tasse automobilistiche sono determinati entro il 31 dicembre 2011, in luogo del 30 novembre 2011.

Al riguardo non si ha nulla da osservare atteso che la disposizione offre maggior tempo, a quelle regioni che non l'abbiano già fatto, di deliberare circa i tributi regionali in discorso.

---

<sup>43</sup> Si veda al riguardo la NL 108 del luglio 2011.

## **Comma 16-*quater***

### **(Transazioni con carte di pagamento presso distributori di carburanti)**

Il comma in esame è stato introdotto con emendamento presso la Camera dei Deputati; con esso si sospende l'operatività del disposto contenuto nell'articolo 34, comma 7 della legge n. 183 del 2011 in cui si prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2012, che le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore a 100 euro sono gratuite sia per l'acquirente che per il rivenditore.

Pertanto nelle more della completa attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, l'operatività della citata disposizione della legge n. 183 del 2011 è differita fino al primo giorno del mese successivo a quello dell'eventuale esito negativo della verifica prevista ai sensi del comma 10 dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Nel merito occorre tuttavia osservare che il recente articolo 27 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha modificato la disciplina in discorso nel senso di spostare in avanti, portandolo al 1 giugno 2012, il termine entro il quale, ai sensi del comma 9, dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, l'ABI e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, le società Poste italiane S.p.A. ed il consorzio bancomat e le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazione delle imprese maggiormente significative, sono chiamate a definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie.

A ciò si aggiunga che anche il comma 10 dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ha subito modifiche per effetto del citato articolo 27 del decreto-legge n. 1 del 2012 in quanto ha previsto un potere sostitutivo, da esercitare mediante emanazione di apposito decreto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel caso di mancata definizione ed applicazione delle citate regole generali.

Inoltre, sempre l'articolo 27 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha introdotto il nuovo comma 10bis al citato articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011 che prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 34 della citata legge n. 183 del 2011, che qui interessa, nel caso di valutazione positiva delle regole generali da parte degli organi di cui al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, mentre nel caso di valutazione non positiva la disciplina recata dal citato comma 7 dell'articolo 34 della legge n. 183 del 2011 sarà dettata dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011.

**La RT** afferma che la norma non produce effetti per il bilancio pubblico.

**Al riguardo** la norma in esame, alla luce della nuova disciplina recata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 1 del 2012 non sembrerebbe più aver motivo di esistere attesa la differente regolamentazione sinteticamente esposta ed a cui si rinvia per ulteriori elementi di dettaglio, che ha portato, almeno ad una prima interpretazione, all'abrogazione o comunque ad una possibile significativa riduzione

della portata normativa della disposizione che stabiliva la gratuità delle transazioni sotto i 100 euro regolate con carta di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti.

### **Comma 16-*sexies***

#### **(Incentivi fiscali rientro in Italia cittadini dell'Unione europea)**

Il comma in esame, aggiunto con emendamento, modifica la vigente disciplina in tema di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, recata dalla legge n. 238 del 2010<sup>44</sup>.

Nello specifico le modifiche riguardano l'articolo 1, comma 2 della citata legge n. 238 del 2010 per la parte relativa alla proroga del termine finale entro il quale vengono riconosciuti i benefici fiscali, che passa dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015; in più viene modificato il momento entro il quale si deve essere in possesso dei requisiti per accedere ai benefici fiscali in argomento, infatti ci si riferisce non più al possesso dei requisiti alla data del 20 gennaio 2009, bensì al possesso degli stessi a partire dalla data del 20 gennaio 2009.

La RT aggiuntiva presentata dal Governo conferma la sostanziale assenza di minori entrate, così come peraltro già faceva la precedente RT annessa al provvedimento originario già citato (Legge n. 238 del 2010). Ciò in quanto poiché l'attuale tendenza annuale di rientri dei soggetti beneficiari della disposizione in parola appare numericamente esigua (ove non nulla), gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono di rientrare in Italia in conseguenza della norma in esame, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale.

---

<sup>44</sup> In maniera molto generale si rammenta che la finalità del provvedimento originario è quella di incentivare il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia. In particolare, si prevede la concessione di incentivi fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 238 del 2010 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (ora 31 dicembre 2015). Hanno diritto a tali benefici i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che alla data del 20 gennaio 2009 siano in possesso di specifici requisiti, quali un titolo di laurea e la residenza continua per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo, o di impresa o un'attività di studio conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*, fuori dal proprio paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più e che intendano avviare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo o dipendente e trasferiscano il proprio domicilio e la propria residenza in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

**Al riguardo** si evidenzia che l'articolo 8 della citata legge n. 238 del 2010, nel prevedere che dall'attuazione della legge in discorso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sottolinea la neutralità finanziaria della norma.

Tuttavia, alla luce delle modifiche apportate che concernono, da una parte, l'ampliarsi del termine finale (fino al 31 dicembre 2015) entro il quale poter vedere riconosciuti i benefici fiscali disposti in favore dei lavoratori rientrati in Italia e dall'altra, la novità concernente la data alla quale riferire il possesso dei requisiti utili per l'applicazione della disciplina fiscale agevolativa (dal considerare l'effettivo possesso dei requisiti "alla data del 20 gennaio 2009" si passa ora a dare rilievo al possesso futuro di detti requisiti "a partire dalla data del 20 gennaio 2009"), si rende opportuno che il Governo verifichi l'effettiva neutralità della norma, anche se alla luce dell'attuale andamento, così come si legge in RT, l'effetto finanziario dovrebbe essere neutro.

In particolare, tale verifica si rende necessaria con riferimento proprio alla novella normativa concernente il profilo da ultimo evidenziato in quanto la norma potrebbe ampliare la platea dei potenziali beneficiari delle suddette agevolazioni fiscali, in virtù della trasformazione di un termine finale in un termine iniziale.

### **Commi da 16-*septies* a 16-*novies* (Proroga franchigia IRPEF frontalieri)**

Il comma 16-*septies*, introdotto mediante emendamento, oltre a prorogare per l'anno 2012 la franchigia di esenzione prevista per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera, di cui all'articolo 1, comma 204 della legge n. 244 del 2007<sup>45</sup>, la riduce fissandola in 6.700 euro annui, rispetto a quella prevista negli anni dal 2008 al 2011 (per detto periodo la franchigia era e si conferma di 8.000 euro annui).

Il successivo comma 16-*octies* fornisce apposita copertura dell'onere pari a 24 mln di euro per l'anno 2013 utilizzando:

- quanto a 14 mln di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando quanto a 10 mln di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche

---

<sup>45</sup> Si rammenta che la circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2003, n. 2 ha precisato che la disposizione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera o in paesi limitrofi.

sociali e quanto a 4 mln di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

- quanto a 5 mln di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge n. 68 del 1997, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 183 del 2011<sup>46</sup>;
- quanto a 5 mln di euro mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge n. 183 del 2011<sup>47</sup>.

**La RT** integrativa presentata dal Governo evidenzia che in base ai dati statistici pubblicati nello studio "I lavoratori frontalieri nell'Unione europea" redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell'Unione Europea, i possibili beneficiari della norma sono circa 11.000 soggetti.

Ipotizza inoltre un reddito medio pro-capite di 28.000 euro e considerando l'esenzione di 6.700 euro, ora previsti dalla norma in esame, determina un minor gettito IRPEF in capo ad ogni soggetto beneficiario di circa 2.050 euro.

Quindi stima una perdita di gettito, per il solo anno 2012, a titolo di IRPEF pari a 22,6 mln di euro<sup>48</sup>, a titolo di addizionale regionale pari a 1 mln di euro e a titolo di addizionale comunale pari a 0,3 mln di euro.

Ripercorre infine le modalità di copertura così come previste nell'articolato in discorso.

**Al riguardo**, si osserva che, vista la natura del beneficio in parola, che si sostanzia nel riconoscimento della franchigia pari a 6.700 euro annui a tutti i lavoratori dipendenti frontalieri, sarebbe opportuno acquisire dal Governo assicurazioni circa la congruità del tetto di spesa stimato, considerando anche che i dati assunti nella RT, peraltro identici a quelli assunti nell'annessa RT al citato articolo 1, commi *7-bis* e *7-ter* del decreto-legge n. 194 del 2009, si riferiscono a statistiche relative al maggio 1997; ciò al fine di evitare che si verifichi incapienza nelle risorse poste a copertura di detto minor gettito derivante da diritti acquisiti da tutti i soggetti che presentino i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa in discorso.

---

<sup>46</sup> Stanziamento relativo all'attività promozionale delle esportazioni italiane.

<sup>47</sup> Risorse relative al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa.

<sup>48</sup> Dato così fornito: € 2.050\*11.000 unità.

## **Articolo 29-bis**

### ***(Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania)***

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, sospende le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania), fino al decorso dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro i quali deve compiersi il trasferimento delle funzioni dell'Ente in esame al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate. Inoltre, si specifica che l'attuale gestione commissariale mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione risulta priva di effetti finanziari negativi.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Proroga termini (effetti in milioni di euro)															
art.	comma	descrizione	e/s	Snf				Fabbisogno				Indebitamento			
				2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
6	2 quater	Esclusione riduzione trattamenti pensionistici - maggiore spesa pensionistica	s	0	0	15	61	0	0	15	61	0	0	15	61
6	2 quater	maggiore entrate fiscali	e	0	0	4	17	0	0	4	17	0	0	4	17
6	2 quinquies	aumento aliquota accisa tabacchi lavorati	e	0	0	15	44	0	0	15	44	0	0	15	44
14	2 bis	Federazioni sportive	s	2	2			2	2			2	2		
14	2 bis	Fondo per interventi urgenti e indifferibili	s	-2	-2			-2	-2			-2	-2		
14	2 quinquies	Borse di studio famiglie vittime terrorismo	s	0,3	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3		
14	2 quinquies	Fondo intervento concessione prestiti d'onore	s	-0,3	-0,3			-0,3	-0,3			-0,3	-0,3		
14 bis	1	Proroga interventi a favore del comune di Pietreicina	s	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5		
14 bis	2	Fondo per interventi urgenti e indifferibili	s	-0,5	-0,5			-0,5	-0,5			-0,5	-0,5		
15	1	spostelli unici immigrazione	s	10,3	10,3			10,3	10,3			10,3	10,3		
15	1	Fondo art. 33 c.8 L. 183/2011	s	-10,3	-10,3			-10,3	-10,3			-10,3	-10,3		
15	3bis	Contributo annuo Stato a favore di volontario CNSAS	s	0,25	0,25			0,25	0,25			0,25	0,25		
15	3ter	tabella A MEF- accantonamento lavoro	s	-0,25	-0,25			-0,25	-0,25			-0,25	-0,25		
20	1bis	Canoni FIP e ricercatori	s					62,2	62,2			62,2	62,2		
20	1quater	Fondo attualizzazione contributi pluriennali	s					-62,2	-62,2			-62,2	-62,2		
25	6	Stabilità sistema creditizio art. 8, comma 4, Dl 201/2011	s	100,0	100,0			-100,0	-100,0			-100,0	-100,0		
25	6	Riduzione fondo interventi urgenti e indifferibili	s	-100,0	-100,0			7,0	7,0			-7,0	-7,0		
28	1	Proroga Convenzione con centro di produzione S.p.a.	s	-7,0	-7,0			-1,3	-1,3			-1,3	-1,3		
28	2	Riduzione fondo interventi urgenti e indifferibili	e	-1,3	-1,3	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7			-4,7	-4,7		
29	6bis	detrazioni fiscali	s	-1,3	-1,3	-4,7	-4,7	-1,3	-1,3			-1,3	-1,3		
29	6ter	tabella A MEF- accantonamento lavoro	s	-70,0	70,0			-70,0	70,0			-70,0	70,0		
29	15	Proroga termini adempimenti tributari e contributivi Regione Liguria e Toscana	e	-70,0	70,0			-70,0	70,0			-70,0	70,0		
29	15	Fondo Ispe	s	-70,0	70,0			-3,4	-3,4			-3,4	-3,4		
29	16	Proroga locazione immobili uso abitativo	e			3,4	3,4	3,4	3,4			3,4	3,4		
29	16	Entrate per tariffe motorizzazione art. 1, c.238, secondo periodo, L. 311/04	e			3,4	3,4	3,4	3,4			3,4	3,4		
29	16 bis	Riapertura definizioni Liti minori	e			-24	-24	46,3	46,3			-24	-24		
29	16 septies	redditi zone di frontiera	e			-14	-14					-14	-14		
29	16 octies	tabella A MEF- accantonamento lavoro x10 mln e 4mln accantonamento MEF	s			-5	-5					-5	-5		
29	16 octies	riduzione tabella C legge n. 68/97 (contr. annuale piano promozione scambi con estero e sviluppo)	s			-5	-5					-5	-5		
29	16 octies	riduzione tabella C-legge n. 440/97 e 144/99 (offerta formativa e interventi perequativi)	s			-5	-5					-5	-5		
		<b>totale entrate</b>	e	-70,0	68,7	-9,7	61,0	-70,0	115,0	-9,7	61,0	-70,0	115,0	-9,7	61,0
		<b>totale spese</b>	s	-70,0	68,7	-13,7	61,0	-70,0	-36,3	-13,7	61,0	-70,0	-36,3	-13,7	61,0
		<b>Saldo</b>		0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	151,3	4,0	0,0	0,0	151,3	4,0	0,0
		<b>NORME PRIVE DI COPERTURA NON VERIFICATE</b>													
25bis	1	indennizzo titolari beni in Libia	s		50	50	50		50		50		50		50
28 bis		efficienza generatori energia el. prodotta nei rifugi di montagna	s		1	1	1		1		1		1		1
		<b>TOTALE</b>		0,0	-51,0	-46,0	-50,0	0,0	100,3	-46,0	-50,0	0,0	100,3	-46,0	-50,0





Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>